

LXXIV SEDUTA**(POMERIDIANA)****MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1985****Presidenza del Vicepresidente SERRA****indi****del Vicepresidente PIRETTA****INDICE**

Disegno di legge: "Norme per la liquidazione e per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio della Regione" (89). (Continuazione della discussione):

LORETTU	2341
MELONI	2344
TAMPONI	2346
PUBUSA	2359
(Votazione segreta sulla richiesta di sospensiva e rinvio)	2359
(Risultato della votazione)	2359
SERRA PINTUS	2359

La seduta è aperta alle ore 17 e 10.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 3 ottobre 1985, che è approvato.

Continuazione della discussione del disegno di legge: "Norme per la liquidazione e per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle Istituzioni pub-

bliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio della Regione" (89)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: "Norme per la liquidazione e per il trasferimento delle funzioni, dei beni del personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio della Regione".

E' iscritto a parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento interno del Consiglio regionale, chiedo la sospensione della discussione di questo disegno di legge e il suo rinvio alla Nona Commissione consiliare, secondo quanto previsto dall'articolo 31 dello stesso Regolamento interno che attribuisce alla Nona Commissione la competenza in materia di igiene e sanità, lavoro e previdenza sociale, assistenza sociale ed emigrazione.

E' una proposta che non ha certamente alcun fine dilatorio ma nasce dalla necessità di affrontare con grande attenzione la materia oggetto di questo disegno di legge, che preve-

de una serie di norme per la liquidazione e il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi sede nel territorio della Regione, agli enti locali secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Il disegno di legge in esame riguarda evidentemente una parte importantissima dell'ampia e complessa materia concernente l'assistenza sociale e la disciplina degli interventi che in questo campo spetta alla Regione sarda promuovere.

Noi avevamo prospettato questa questione già in sede di Prima Commissione senza peraltro ottenere grande riscontro dai colleghi delle altre parti politiche tant'è che nonostante le nostre osservazioni il disegno di legge è stato ugualmente licenziato. A questo proposito vorrei far presente che un'altra proposta di legge riguardante la riforma e il riordino degli interventi regionali in materia di assistenza sociale è stata invece ritenuta di competenza della Nona Commissione consiliare. Si tratta di una proposta di legge, recante assieme alla mia la firma di diversi altri colleghi della D.C., che noi abbiamo presentato da diverse settimane dopo aver inutilmente atteso un'iniziativa di carattere generale da parte della Giunta.

Ebbene, noi non capiamo, signor Presidente, come sia potuto accadere che il disegno di legge concernente le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sia stato assegnato all'esame della Prima Commissione e la proposta di legge sia stata invece ritenuta di competenza della Nona Commissione.

E' vero, ci sono dei precedenti discutibili che risalgono alla scorsa legislatura, quando, per esempio, un disegno di legge, della Giunta Ghinami, analogo alla proposta da noi presentata e attribuita, come dicevo poc'anzi, alla Nona Commissione, fu considerato di competenza della Prima Commissione che infatti nello scorcio dell'ottava legislatura ne iniziò anche l'esame. Quella scelta procedurale fu oggetto di notevoli perplessità — non vi è dubbio — perché già da allora da più parti fu fatto osservare che la competenza ad esaminare quel disegno di legge sarebbe dovuta essere della

Nona Commissione ma, evidentemente, la Presidenza del Consiglio ritenne di privilegiare l'aspetto istituzionale di quel disegno di legge che non poteva certamente prescindere dall'individuare gli organi cui affidare l'esercizio delle competenze stabilite dalla normativa in esso contenuta. Oggi sulla base o riprendendo, sembrerebbe, quelle perplessità sorte nella scorsa legislatura, la proposta di legge da noi presentata, concernente la riforma complessiva del sistema assistenziale, è stata attribuita alla Nona Commissione; ma allora non si capisce francamente perché questo disegno di legge sia stato attribuito alla Prima, dato che concerne la stessa materia. Non si può certamente affermare che questo disegno di legge concerna solo aspetti istituzionali perché l'attività assistenziale passa inevitabilmente attraverso un disegno istituzionale, che non si può definire senza avere in mente un chiaro quadro complessivo dell'assetto da attribuire alla materia dell'assistenza sociale.

Signor Presidente, le considerazioni da fare per i due provvedimenti sono analoghe; l'unica differenza tra di essi è che uno concerne solo una parte della materia assistenza sociale, quella che passa attraverso le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, mentre l'altro, più ampio, comprende tutti gli interventi di natura assistenziale. Noi, comunque, non solleviamo questa obiezione e non avanziamo la richiesta di rinvio alla Nona Commissione del disegno di legge oggi all'esame del Consiglio solo per motivi formali ma anche per motivi sostanziali. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza infatti rappresentano in Sardegna la gran parte del sistema assistenziale esistente, un sistema certamente sconvolto, certamente in crisi, da rivedere radicalmente; ciò nonostante, senza le IPAB, gran parte dei cittadini sardi più deboli e più emarginati rimarrebbero veramente privi di un minimo di attenzione e di assistenza, salvo che, nel momento in cui ci si appresterà a sconvolgere il sistema esistente, non sia già definito e pronto a partire un nuovo e diverso sistema. Ma tutti sappiamo che non c'è, perché non è stato affrontato, signor Presidente, il discorso generale; perché si affronta,

stranamente, il particolare invece del generale, la parte invece del tutto, e prendendo in considerazione solo una parte non si può, per quanto rilevante essa sia, come in questo caso, definire un assetto razionale e valido.

Del resto questo è quanto prescrive, oltre che la logica, anche la norma del D.P.R. n. 348, articolo 18, che impone all'Amministrazione regionale di assumere un'iniziativa del tipo di quella contenuta nella proposta di legge attribuita all'esame della Nona Commissione. Dice l'articolo 18 del D.P.R. 348: "La Regione, per il proprio territorio, provvede a riordinare, con legge, la materia dell'assistenza e beneficenza pubblica nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. In particolare, la Regione determina con legge, sentiti i Comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali e, se necessario, promuovendo forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari. Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelle delle comunità montane le funzioni di cui al primo comma del precedente articolo 16 sono assunte dalle comunità montane stesse".

Questo è l'adempimento fondamentale e prioritario, sui provvedimenti particolari che la Regione avrebbe dovuto assumere...

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Stiamo applicando l'articolo 17 non il 18.

LORETTU (D.C.). Certo, state applicando l'articolo 17, cioè state proponendo un provvedimento particolare invece che generale, perché certamente il D.P.R. n. 348 prevede una serie di normative per le varie fattispecie e le varie strutture oggi operanti nel sistema assistenziale, ma prevede anche che il tutto venga inquadrato in una disciplina di carattere generale quando dice che la Regione "provvede a riordinare, con legge, la materia dell'assistenza e beneficenza" attraverso una disciplina organica

e complessiva generale. E l'assessore Cogodi è troppo fine giurista per sapere benissimo che l'ordine numerico degli articoli di legge non costituisce ordine temporale nell'applicazione delle norme.

Esiste, come dicevo, una serie di norme particolari e c'è la disposizione di carattere generale nella quale devono essere inquadrati i provvedimenti particolari, altrimenti, francamente, non si capisce che cosa si andrebbe a fare se non precipitarsi quasi a saccheggiare o mandare all'aria un sistema già operante senza sapere esattamente come sostituirlo. Noi non intendiamo fare battaglie di retroguardia, vogliamo semplicemente che il Consiglio affronti il tema generale per collocare in quest'ambito, e quindi con razionalità, anche la scelta sui fatti particolari, e del resto nella proposta di legge che noi abbiamo presentato e che, come dicevo, è attribuita all'esame della Nona Commissione consiliare, questo tema, è compreso secondo la logica del D.P.R. n. 348. Infatti l'articolo 1 della nostra proposta di legge recita: "La Regione nell'applicazione dei principi costituzionali e nel quadro di un'organica politica di sicurezza sociale tesa a garantire condizioni di vita adeguate alla dignità di ogni cittadino, nonché a favorire il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale, culturale, politica ed economica, con la presente legge provvede per il proprio territorio a disciplinare la materia dell'assistenza sociale anche in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 19 giugno 1979, numero 348. Rientrano in particolare nella disciplina della presente legge le seguenti attività: 1) le competenze trasferite alla Regione in base agli articoli 15 e 16 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480; 2) le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; 3) le attribuzioni degli enti comunali di assistenza; 4) le funzioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale, da sopprimere ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; 5) le attività assistenziali proprie degli enti nazionali soppressi o trasformati trasferiti alla Regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, e dell'artico-

lo 1 del D.P.R. 13 aprile 1984, numero 92; 6) gli interventi di carattere sociale in favore degli anziani; 7) interventi volti al reinserimento sociale di soggetti portatori di *handicaps* o dediti all'uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, o alcolisti, o disadattati sociali, nonché le attività di prevenzione di ogni forma di devianza; 8) gli interventi di carattere sociale in favore della paternità e maternità responsabile e dei rapporti di famiglia".

Una proposta organica, signor Presidente e onorevoli colleghi, certo aperta alla discussione nel merito e nelle sue singole parti, ma una proposta organica per un disegno altrettanto organico che punti a costruire in Sardegna un sistema di assistenza sociale che oggi francamente non esiste se non per quella funzione, importante ma certamente disorganica, svolta con grande merito, con apprezzabile spirito di sacrificio dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti e dalle organizzazioni del volontariato. Ciò nonostante le iniziative pubbliche oggi rappresentano ben poca cosa e sono senza dubbio insufficienti per sostituirsi di colpo e senza alcuna disciplina razionalizzatrice ad un sistema come quello delle IPAB. Abbiamo atteso, come dicevo, prima di presentare la nostra proposta di legge, che anche la Giunta assumesse un'iniziativa di questo genere, cioè che formulasse una sua proposta generale, e che si discutesse quindi della materia nel suo complesso, invece che nel dettaglio. Questo purtroppo non è avvenuto; ma a noi non interessava arrivare primi, volevamo solo avere un confronto costruttivo e serio con la Giunta e con la maggioranza su un tema che riteniamo va assumendo nella società sarda di oggi, come in quella italiana, una rilevanza ed un'importanza sempre maggiori.

Onorevole Presidente, in quest'Aula si è discusso molto, in tutti questi anni, di economia, ma molto poco di interventi in una società che invece soffre di gravi squilibri e in cui si manifestano fenomeni di sofferenza sociale gravissimi che la Regione non può non affrontare in maniera adeguata. Ad oggi la Giunta non ha ancora presentato una sua proposta, esiste solo la nostra. Il Consiglio se vuole è in grado non di rinviare il problema a tempi indetermi-

nati ma di affrontare subito, domani stesso, il discorso generale in seno alla Commissione competente sulla base della nostra proposta di legge, o di quelle della Giunta o di altri gruppi, se tempestivamente essi si decideranno a formulare proprie proposte.

Per concludere, noi non intendiamo minimamente rinviare il problema alla calende greche anzi sollecitiamo la discussione della proposta di legge in carico alla Nona Commissione, e richiamiamo l'esigenza di disciplinare le procedure interne al lavoro consiliare secondo una logica più convincente, che attribuisca alla stessa Commissione l'esame delle due proposte, sia quella generale che quella particolare.

Ecco con quale spirito e con quali obiettivi io propongo la questione sospensiva ribadendo che siamo pronti ad affrontare il discorso generale in seno alla Commissione competente fin da domani.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sulla questione sospensiva, proposta dall'onorevole Loretto, possono ancora parlare due oratori contro e uno a favore. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, meraviglia non poco l'ulteriore tentativo, da parte di taluni esponenti dell'opposizione, di rinviare l'adozione di questo provvedimento; e meraviglia perché certamente pretestuosi appaiono i motivi che sostengono la richiesta di rinvio. Basta ricordare — come ha fatto il collega che mi ha preceduto — che già la precedente Giunta aveva presentato un disegno di legge esclusivamente per disciplinare il trasferimento ai Comuni dei beni e del personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse; quel disegno di legge trasmesso alla Prima Commissione, che l'aveva preso in esame, è poi decaduto per il termine della legislatura precedente. Un nuovo disegno di legge è stato presentato dalla nuova maggioranza, inviato regolarmente al Presidente del Consiglio, il quale nell'esercizio dei suoi po-

teri ha ritenuto — come il precedente Presidente — che rientrasse nella competenza della Prima Commissione consiliare.

Signor Presidente, in Prima Commissione il disegno di legge è stato esaminato articolo per articolo, e non è mai stata fatta opposizione e eccezione di alcun genere da parte dei commissari della Democrazia Cristiana circa la necessità di rinviarlo, così come si tenta di fare ora, alla Nona Commissione. Non solo, dopo l'approvazione da parte della Prima Commissione, il disegno di legge è approdato in Consiglio regionale, e devo dire — e i commissari della Democrazia Cristiana me ne possono dare atto — che già in Commissione è stata dichiarata la piena disponibilità da parte della maggioranza ad affrontare, in sede di discussione in Aula, eventuali emendamenti che tenessero conto delle esigenze che la Democrazia Cristiana andava prospettando. Niente di tutto questo è stato fatto, anzi nel mese di luglio un collega della Democrazia Cristiana ha chiesto che quel disegno di legge venisse rinviato in Commissione, ma non alla Nona, bensì alla stessa Prima Commissione. Questa richiesta è stata accolta, la Prima Commissione si è riunita, ha riesaminato il provvedimento che aveva già approvato, e neppure in quella sede è stata fatta alcuna eccezione circa l'esigenza che il disegno di legge venisse esaminato da una diversa Commissione. Gli esponenti della Democrazia Cristiana hanno chiesto un rinvio di una settimana, poiché — dissero — avevano delle proposte da avanzare. Molto correttamente e con estrema disponibilità la maggioranza ha accordato l'ulteriore rinvio ma al termine della settimana non è pervenuta nessun'altra proposta. Soltanto allora, a mio avviso "scorrettamente", la Democrazia Cristiana ha chiesto che venisse sospeso l'esame del disegno di legge in Prima Commissione per inviarlo alla Nona. Io non ho da aggiungere altro, credo di aver fatto una cronistoria molto precisa e sintetica di quanto è avvenuto in Commissione.

(Interruzione dell'onorevole Fadda Paolo).

Non credo che l'onorevole Fadda faccia

parte della Prima Commissione, quindi non può sapere esattamente cosa è avvenuto; solo chi fa parte della Commissione è in grado di affermare come si sono svolti i fatti ma non certamente l'onorevole Fadda.

Perché oggi si fa un ulteriore tentativo, signor Presidente, per affossare questo disegno di legge? Perché non si vuole che abbia termine quell'*iter* previsto dal D.P.R. n. 348, che è stato iniziato da diverso tempo attraverso tutti i procedimenti che hanno portato il Presidente del Consiglio dei Ministri all'adozione di una serie di provvedimenti di soppressione di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Sardegna, con la competenza e quindi l'obbligo, non solo giuridico ma, devo dire, anche morale, della Regione di formulare la legge per disciplinare esclusivamente le modalità di trasferimento dei beni e del personale ai Comuni. Del resto con la soppressione di quelle istituzioni, che non è avvenuta ad opera della Regione ma del Governo, il trasferimento dei beni e del personale è già implicitamente avvenuto.

LORETTU (D.C.). Il decreto numero 348 è in vigore da prima dell'83.

MELONI (P.S.d'Az). Voglio leggere un recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che reca la data del 27 dicembre 1984, riguardante una IPAB di Cagliari. Fatte le premesse di legge, dice che una certa IPAB, operante nell'ambito della Regione Sardegna è soppressa e i beni, le funzioni ed il personale sono trasferiti al Comune di Cagliari con effetto dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348. In base allo stesso decreto la legge regionale disciplinerà il trasferimento dei beni e del relativo personale dell'IPAB soppressa.

In altre parole, la soppressione ha determinato come conseguenza giuridica il trasferimento immediato dei beni, del personale e delle funzioni ai Comuni. Da tutto questo cosa deriva? Deriva anche una competenza ben precisa della Prima Commissione ad esaminare questa legge, perché non stiamo andando a esaminare l'organizzazione dell'assistenza o a legiferare

IX LEGISLATURA

LXXIV SEDUTA

23 OTTOBRE 1985

su come i Comuni debbano fare assistenza; stiamo semplicemente approvando, per delega del Governo, una legge che disciplina le modalità di trasferimento. E il contenuto del disegno di legge credo sia sufficientemente chiaro a questo punto.

Un'ultima osservazione per sottolineare l'urgenza di adottare questo disegno di legge; urgenza che ben conoscono del resto i colleghi consiglieri della D.C. perché, a seguito della soppressione di queste istituzioni, si è verificata una situazione di carenza amministrativa in una serie di grossi istituti della Sardegna (ne cito solo due a mo' di esempio: l'Istituto dei ciechi di Sassari, la Fondazione Brigata Sassari) i quali dalla data della loro soppressione non sono in grado di garantire né l'assistenza, né il pagamento delle retribuzioni al personale, quindi il posto di lavoro, ma soprattutto non possono garantire il mantenimento del loro patrimonio. A questo proposito, oltre i due esempi che ho citato, vorrei ricordare la Colonia campestre Principe di Piemonte. Onorevole Montresori, lei la conosce bene e sa quanto il Comune di Sassari ha combattuto per ottenerne il trasferimento.

Signor Presidente, io mi riservo come relatore di questo disegno di legge di intervenire successivamente nel merito però credo che si debba procedere nella discussione. Ripeto c'è ancora tutta la nostra disponibilità, ma non per affossare il disegno di legge con tentativi di unirlo ad una proposta di legge di carattere generale, che tra l'altro niente prevede relativamente a questo problema, né niente può prevedere. Siamo esclusivamente aperti, come ho detto prima, a tenere conto delle esigenze che sono state manifestate dalla Democrazia Cristiana (e questo la Democrazia Cristiana lo sa bene), però non ci si venga a chiedere di trovare norme speciali o eccezionali per salvaguardare interessi di carattere generale.

Io credo che la D.C. avrebbe ben potuto proporre altre soluzioni. I problemi sono gravi, impellenti e noi assumiamo pubblicamente tutta la responsabilità dell'approvazione o della non approvazione di questa legge, ma di fronte all'opinione pubblica, di fronte a coloro che

l'approvazione della legge sollecitano deve essere ben chiara la posizione dei singoli gruppi politici.

Ecco perché è giusto che si sviluppi il confronto in Aula. A nome del mio gruppo, chiedo pertanto, signor Presidente, che si proceda nella discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Sulla questione sospensiva possono ancora parlare un oratore contro e uno a favore.

Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Forse questa è la risposta che ci aspettavamo dai banchi della maggioranza alla tesi dell'onorevole Loretto. Dico forse perché, nel gruppo della D.C. sino alla fine persisteva la convinzione che ci fosse ancora uno spiraglio nella maggioranza sì da permettere alle tesi che il nostro partito va portando avanti — ha ragione l'onorevole Meloni — da alcuni mesi, ma io direi da sempre, quanto meno riferendoci alle posizioni che storicamente ha preso sulla materia, di avere una qualche accoglienza non preconcepita; perché credo che se di preconcetti si deve parlare, in merito ai comportamenti tenuti dai gruppi politici in Commissione e in Aula, essi siano stati espressi esclusivamente dai rappresentanti della maggioranza. Sono preconcetti che riguardano certamente il modo di intendere il settore dell'assistenza da parte della D.C. e di altri gruppi politici che non fanno parte della maggioranza.

L'onorevole Meloni diceva che tutti i gruppi devono farsi carico verso l'opinione pubblica e verso coloro che rivendicano l'approvazione di questo disegno di legge, della propria posizione. Il Gruppo della D.C. non ha problemi ad esprimere con chiarezza, come già ha fatto in Commissione, il proprio orientamento. Le tesi che sono state portate avanti dall'onorevole Loretto indicano come la D.C. intenda dedicare al settore dell'assistenza e della beneficenza pubblica, un'attenzione di carattere generale, e per contro respingere atteggiamenti partecellari o particolaristici secondo i quali il Gruppo della maggioranza sarebbe orientato

verso l'attuazione, sul piano regionale, di una norma parlamentare.

Vorrei precisare all'onorevole Meloni che non è esatto dire che in Commissione la D.C. partecipò alla discussione degli articoli del disegno di legge punto per punto; anzi in una prima fase essa aveva abbandonato la Commissione non accettando di discutere neanche il disegno di legge; successivamente, però, proprio perché preoccupata della valenza generale del problema, che non poteva essere ridotto ad una diatriba tra minoranza e maggioranza, e che andava analizzato non articolo per articolo — sarebbe stato troppo riduttivo — ma in un quadro complessivo, la D.C. accettò di ridiscutere il problema (non il testo del disegno di legge) nella speranza che le sue preoccupazioni venissero tenute nella dovuta considerazione. Sono preoccupazioni attinenti ad una serie di argomenti che potremmo affrontare a vari livelli: a livello politico generale; giuridico; dei rapporti tra Stato e Regione; di attuazione, nonché di ricaduta nel territorio di una normativa che vorremmo fosse diversa, più sensibile e più comprensiva verso le esigenze di rappresentazione pluralista nel settore assistenziale cui la D.C. ha sempre fatto ed intende fare riferimento.

Perché, dunque, ritenere che il problema delle IPAB e del trasferimento dei beni e del personale ai Comuni debba essere isolato dal contesto generale del riordino dell'assistenza? E perché ritenere che questa sia una tesi riduttiva della sola Democrazia Cristiana, quando ci risulta che l'esigenza di riportare questo disegno di legge alla Nona Commissione, non tanto per un parere superficiale ed affrettato quanto per un'analisi approfondita e ponderata, sia stato sollevato dallo stesso Presidente della Nona Commissione, l'onorevole Tarquini? Ci risulta anche che la richiesta sia stata posta in votazione secondo prassi e certamente secondo Regolamento — cosa forse opinabile — in sede di Prima Commissione e sia stato così confermato che l'unica Commissione competente per materia fosse la Prima. C'era l'urgenza certamente, di portare il disegno di legge in Aula, per l'approvazione del Consiglio, ma

forse erano stati presi impegni da parte di qualcuno con questo o con quel dipendente di questa o di quella IPAB, come se il problema delle IPAB, e dell'assistenza in particolare, fosse riducibile ad una sistemazione, per quanto giusta e doverosa, di certamente meritevoli dipendenti che avrebbero forse già prima di oggi avuto il diritto di veder chiarito il loro *status*, la loro posizione giuridica ed economica. E allora dobbiamo ricordare all'onorevole Meloni e agli altri colleghi che la D.C. in sede di Commissione non si è mai fatta da parte di fronte all'esigenza di risolvere questo problema specifico; anzi ha più volte ribadito la piena e totale disponibilità per risolvere il problema di quelle IPAB che si trovano in stato di ingovernabilità, secondo alcuni, per la mancanza di fondi, di mezzi nonché per l'incapacità di far fronte a certe scadenze retributive periodiche. Ma dobbiamo anche notare l'enfasi con cui si è voluto rendere prioritario questo discorso forse anche esagerando — in buona fede probabilmente — nelle cifre, se è vero come è vero che in una riunione si parlò di centinaia di persone interessate al problema, anche se da un'analisi fatta successivamente sono risultate essere soltanto delle decine. Si cita l'Istituto dei ciechi di Sassari e la Brigata Sassari, ma sappiamo — è doveroso dirlo — che complessivamente una trentina di persone si trova in questa situazione; persone verso le quali certamente l'attenzione della Giunta e del Consiglio doveva essere più sollecitata. Se questa sollecitudine è mancata la colpa non può imputarsi alla Democrazia Cristiana. La colpa è soltanto della maggioranza che non ha voluto accettare la posizione della Democrazia Cristiana la quale si dichiarava disposta — cito testualmente dalla relazione di minoranza — a presentare "...una soluzione provvisoria e transitoria che, senza pregiudicare alcunché per i possibili sviluppi di ordine legislativo e giuridico (iniziative di legge e sentenze), consentisse la continuità di funzionamento delle IPAB. Basterebbe, cioè, stralciare dal disegno di legge numero 89 tutta la parte generale relativa ai trasferimenti ai Comuni di personale e beni, prevedendo con un unico

articolo, in attesa della legge quadro, il mantenimento in attività delle IPAB, alle quali dovrebbe essere assicurata la possibilità di svolgere una proficua attività... Ciò consentirebbe di non pregiudicare alcuna positiva soluzione e, comunque, consentirebbe un approfondimento di tutti gli aspetti della intricata vicenda, nella quale sono presenti questioni delicate di principio che coinvolgono aspetti importanti della nostra vita sociale".

Credo che questo sia sufficiente per rispondere all'onorevole Meloni, sul fatto che la Democrazia Cristiana abbia voluto insistere in un atteggiamento dilatorio, in una scelta di *filibustering* che credo non fosse compatibile con l'importanza del problema. La D.C. era in Commissione — e lo è in questo Consiglio — consapevole della valenza sociale del problema delle IPAB, che credo possa essere desunta da una valutazione, sul piano territoriale in Sardegna, della presenza della diffusione di queste istituzioni. Basta leggere l'elenco delle IPAB presenti nella provincia di Cagliari: Pio Legato Onnis, Fondazione Accardo, Asilo Infantile e Istituto Umberto e Margherita, Asilo Infantile Marina Stampace, Asilo Infantile Ricovero per trovatelli S. Giuseppe, Conservatoria della Provvidenza, Istituto Provinciale dell'infanzia abbandonata, Ospizio S. Vincenzo de Paoli, Asilo Istituto Giò Battista Dessì, Istituto Casa delle madri, Casa di Riposo V. Emanuele II, Istituto Convitto dei sordomuti, Fondazione Fratelli Fornara, Asilo Passeroni, Opera Pia S. Vincenzo a Carloforte.

(Interruzioni)

A Guasila: Asilo Infantile M. Ausiliatrice; Guspini: Asilo Infantile S. Maria; Iglesias: Casa di riposo Margherita di Savoia; Iglesias: Asilo Infantile Antonio Corsi, Orfanotrofio Infanzia e Patria; Mandas: Casa di Riposo S. Giacomo; Muravera: Pio Legato Sanna Sulis; Asilo Infantile Puddu Crobeddu; S. Antioco: Asilo Infantile Generale Sanna; Senorbì: Asilo Carlo Sanna; Teulada: Asilo Infantile Immacolata Concezione; Tuili: Asilo Infantile Marchese S. Vittoria; Villacidro: Asilo Infantile Mauri; Quartu S. Elena: Asilo Istitu-

to Dessì. Continuando con la provincia di Sassari: Alghero: Asilo Erminio Sella; Alghero: Laboratorio Sannino; Benetutti: Asilo Infantile S. Giuseppe; Bono: Asilo Infantile Felicità Mulas; Bonorva: Pia Fondazione Giuseppe Manai; Buddusò: Orfanotrofio Ledda Campus; Bultei: Società Dame di carità S. Vincenzo de Paoli; Calangianus: Asilo Infantile M. Pes, Società S. Vincenzo de Paoli; Chiaramonti: Ente morale Cristoforo Falchi Madau; Codrongianus: Asilo Infantile Figoni-Sanna; Giave: Asilo Antonio Delogu; Ittiri: Asilo Infantile Divina Provvidenza; Luras: Asilo Infantile La Consolata; La Maddalena: Casa di riposo "Giuseppe Garibaldi"; Mara: Asilo Infantile Pio Arru; Martis: Asilo Infantile Biddau-Fois.

(Brusii)

E' importante vedere come sono articolate sul territorio queste IPAB.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Ci fai avere l'elenco?

TAMPONI (D.C.). Dopo ne fornirò una copia.

PRESIDENTE. Non raccolga, onorevole Tamponi, vada avanti.

TAMPONI (D.C.). Mores: Asilo Infantile Sacro Cuore; Nulvi: Giardino Infantile Antonio Domenico Fiori; Nulvi: Fondazione Ricovero Canonico Frau (Casa di riposo) — ce ne sono molti, questo dimostra che non si conosce bene la valenza del problema —; Oschiri: Asilo Infantile Regina Elena (Scuola materna); Osilo: Asilo Infantile Regina Elena (Scuola materna); Ozieri: Asilo Infantile Satta-Sequi (Scuola materna); Ozieri: Orfanotrofio Femminile Istituto di educazione e di assistenza; Ozieri: Orfanotrofio Tola-Gaias; Ozieri: Ricovero di mendicizia Fresu-Salis; Ozieri: Fondazione Clemenza e Pietri; Padria: Asilo Infantile (Scuola materna); Pattada: Ospizio S. Francesco (Casa di Riposo).

PORCU (P.C.I.). Ha chiuso?

IX LEGISLATURA

LXXIV SEDUTA

23 OTTOBRE 1985

TAMPONI (D.C.). A Chiusi certamente non hanno questi problemi, e poi dirò perché.

PORCU (P.C.I.). Ho detto se ha chiuso, non a Chiusi.

TAMPONI (D.C.). Ploaghe: Asilo Infantile Giovanni Spano (Scuola materna).

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Ma, signor Presidente, il tempo per queste dichiarazioni, non è di cinque minuti?

PRESIDENTE. Non è una dichiarazione di voto. Prego continui, onorevole Tamponi.

TAMPONI (D.C.). Ploaghe: Istituto di educazione e di assistenza; Ploaghe: Fondazione S. Giovanni Battista, Istituto di rieducazione handicappati; Portotorres: Asilo Infantile Giovanni Bicheddu (Scuola materna); Portotorres: Casa di riposo Bicheddu-De Roma; Pozzomaggiore: Asilo Infantile (Scuola materna); S. Teresa di Gallura: Asilo Infantile S. Michele; Sassari: Asilo S. Donato; Sassari: Orfanotrofio Figlie di Maria; Sassari: Istituto per sordomuti; Sassari: colonia campestre Principe di Piemonte (alla quale accennava il consigliere Meloni); Sassari: Fondazione Tomè; Sassari: Fondazione Brigata Sassari; Sassari: Istituto dei ciechi; Sassari: Ospizio Immacolata Concezione S. Vincenzo de Paoli; Sassari: Istituto rifugio Gesù Bambino; Sassari: Casa di riposo Regina Margherita; Sassari: Fondazione Filippo Lumbau; Sassari: Casa Santi Angeli; Sorso: Asilo Beatrice Diaz; Sorso: Rifugio Antonio Catta; Tempio: Asilo Dettori; Thiesi: Asilo Infantile Santa Vittoria; Thiesi: Casa di riposo; Tissi: Asilo Infantile Tanchis; Usini: Asilo Infantile Diaz; Villanova Monteleone: Asilo Infantile Vergine Interrios; Villanova Monteleone: Casa di riposo Arru, famiglia Sogo-Serra; Chiaramonti: Asilo Infantile; Sassari: Asilo Infantile; Sassari: Casa della Divina Provvidenza.

Passiamo ora alla provincia di Nuoro (perché non v'è provincia in Sardegna ove queste istituzioni non fossero presenti in maniera determinante sia nel capoluogo, sia nei

comuni grandi e piccoli) Aritzo: Asilo Infantile Manca Sulis; Atzara: Asilo Infantile Manca-Sulis; Baunei: Asilo Infantile Antonio Zucca; Bolotona: Asilo Infantile Madonna del Carmelo; Borore: Asilo Infantile S. Michele Arcangelo; Bosa: Istituto Puggioni; Bosa: Ente Maria Ausiliatrice, ex ricovero di mendicità; Gadoni: Asilo Infantile Raffaella Cuippolla; Isili: Asilo Infantile Giuseppe Orrù; Laconi: Asilo Infantile, Immacolata Concezione; Nuoro: Ente casa S. Giuseppe (Casa di riposo); Nuoro: Scuola Materna Guiso-Gallisai, ancora attiva; Orani: Asilo Infantile; Orosei: Brefotrofio S. Antonio Abate; Ovodda: Asilo Infantile Marcello Pirella; Siniscola: Orfanotrofio Santissima Trinità; Sorgono: Casa di riposo Donna Mariana Serra; Sorgono: Asilo Infantile De Arca; Teti: Asilo Infantile Francescangelo Murgia.

Passiamo ora alla provincia di Oristano: Ales: Asilo Orfanotrofio S. Francesco d'Assisi; Arborea: Ospedale Avanzini;

(Brusio in Aula)

PRESIDENTE. Per cortesia, prego i colleghi di fare silenzio o sarò costretto a richiamare per nome i più irrequieti.

PORCU (P.C.I.). Non interrompete, altrimenti riprende l'elencazione da capo.

TAMPONI (D.C.). Ardauli: Asilo Infantile Pinna; Cabras: Asilo Infantile (Scuola Materna); Cuglieri: Casa di riposo Antonio Licheri; Ghilarza: Orfanotrofio Padre Sotgiu; Ghilarza: Asilo Infantile Porcu; Ghilarza: Casa di riposo Licheri; Milis: Asilo Infantile; Sorgono: Asilo Infantile Paderi; Oristano: Asilo Infantile, con annesso Istituto per l'educazione assistenziale; Oristano: Casa di riposo Eleonora d'Arborea; Oristano: Istituto S. Francesco d'Assisi (Orfanotrofio Maschile); Solarussa: Asilo Infantile Fadda.

Credo che questa elencazione — che qualcuno avrà pensato servisse solo per prendere del tempo e può darsi che serva anche a quello — dimostri come le IPAB in Sardegna fossero ben presenti, radicate nel territorio regionale,

e come tradizionalmente, a partire dalla fine del secolo scorso, con il primo quadro legislativo che fu dato al settore, in Sardegna ci si inserì nella regolamentazione e nella gestione dell'assistenza pubblica sulla scia di quanto andava emergendo in campo nazionale. Cioè, anche in Sardegna le Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza finivano per sopperire a quella lacuna, a quella incapacità dello Stato ad essere presente in ogni settore della vita sociale attraverso attività legittimate — chiamiamole così — che traevano origine da pure espressioni di volontariato e di autosostentamento. Credo che sarebbe stato innanzi tutto doveroso da parte della maggioranza fare una riflessione — che peraltro non è stata fatta — sui grandi meriti che le IPAB hanno avuto in questi anni, in questi lustri, in questi decenni, nel sopperire alle carenze dello Stato.

MELONI (P.S.d'Az.). Le ha sopprese il Governo.

TAMPONI (D.C.). Parleremo in seguito anche del Governo. E abbiamo visto che le sfere di influenza variavano da quelle dell'assistenza a quelle dell'educazione, dell'assistenza agli anziani, agli orfani, ai giovani, quindi una vasta gamma di servizi assistenziali che sono stati forniti meritoriamente secondo le strutture, le esigenze e secondo anche modalità che certamente erano suscettibili di miglioramenti e dovevano essere riviste.

Io credo che la normativa nazionale — cui faceva riferimento l'onorevole Meloni — che dalla fine degli anni Settanta ha iniziato a disciplinare la materia, abbia voluto tendere non tanto a limitare la presenza delle IPAB e la presenza di detto pluralismo sul piano nazionale, quanto a rinnovare il sistema assistenziale e a renderlo più conforme alle moderne esigenze. Ma certamente non c'era la volontà da parte dello Stato di sopprimere tutte quelle istanze di pluralismo, di volontariato nel settore assistenziale che si erano già manifestate, che si andavano manifestando e che avrebbero potuto manifestarsi successivamente. Infatti, se leggiamo il decreto legge

19 giugno 1979, n. 209, relativo alle norme per la disciplina del trasferimento ai comuni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale, ci rendiamo conto di come anche la normativa statale abbia voluto dare un taglio generale alla tematica e non l'abbia affrontata in termini solo settoriali. E, seppoi confrontiamo questo decreto col D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, ci rendiamo conto che i motivi di specialità e di particolarità (che in questo caso non c'entrano per niente) adottati per avallare atteggiamenti di questo Consiglio regionale che sarebbero certamente pregiudizievoli del trattamento riservato alla assistenza e alla beneficenza pubblica in Sardegna nel contesto nazionale — ciò che accadrebbe se procedessimo all'approvazione di questo disegno di legge — non trovino ragione di essere neanche nelle normative di delega: sia quella che riguarda le regioni a statuto ordinario che l'altra che riguarda le regioni a statuto speciale come la nostra. Infatti da una analisi comparata del "209" e del "348" si vede come l'elemento ispiratore nel formulare le motivazioni e le materie di delega sia fundamentalmente lo stesso. Per quanto attiene al "209" si dice che: "Le IPAB operanti nell'ambito regionale sono sopprese entro il 30 giugno 1980, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Sono escluse dal trasferimento ai Comuni le IPAB comprese in una delle seguenti categorie:

1) che si tratta di istituzione avente struttura associativa. Tale struttura sussiste allorché ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati; b) che l'amministrazione e il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel senso che gli stessi eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante; c) che l'attività dell'ente si espliciti prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci. Le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie; d) che il patrimonio risulti

prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci;

2) che si tratti di istituzione promossa e amministrata da privati, ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste allorché concorrono congiuntamente i seguenti elementi: a) che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione dell'Istituto siano stati posti in essere da privati; b) che almeno la metà di componenti l'organo collegiale deliberante debba essere, sempre per disposizione statutaria, designata da privati e che, in tal caso, il presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica; c) che il patrimonio risulti quasi esclusivamente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente al 31 dicembre 1978, in prevalenza con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza privata, e che comunque l'istituzione non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore al 10 per cento delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, né abbia percepito rette a carico di pubbliche amministrazioni in misura superiore alla metà delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio;

3) che si tratti di istituzione di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi: a) che l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiosi; b) che risulti collegata ad una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

Sono in ogni caso soppresse: a) le IPAB il cui organo collegiale deliberante sia composto a norma di statuto, in maggioranza da membri designati dai comuni, province, regioni o altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, una autorità reli-

giosa o un suo rappresentante. Sono altresì esclusi: a) i seminari e le case di riposo per religiosi, le cappelle e le istituzioni di culti; b) le IPAB già concentrate o amministrate dagli ECA; c) le IPAB che non esercitano attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali. Sono altresì escluse dal trasferimento ai Comuni le IPAB che svolgono prevalentemente attività di istruzione ivi compresa quella prescolare. Non rientrano nella disposizione di cui al comma precedente le IPAB l'attività delle quali consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero o orfanotrofi anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, ovvero le IPAB che svolgono attività di istruzione professionale, per le quali valgono in quanto applicabili le altre disposizioni del presente articolo.

I commi 5° e 6° dell'articolo 25 del D.P.R. n. 616/1977 sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1979." — e poi vedremo l'importanza dell'articolo 25 del 616 —. "La legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzioni in proprietà o in uso ai Comuni singoli o associati e a Comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi articoli 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni delle IPAB soppresse, ai sensi del presente decreto, e disciplina, altresì, l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione e alla programmazione dei servizi disposti in attuazione del presente articolo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante o altro componente dell'organo collegiale deliberante delle IPAB interessate all'esclusione del trasferimento, presenta alla regione e ai Comuni interessati, domanda per l'applicazione del presente decreto, fornendo gli elementi utili ai fini dell'esclusione. Entro i successivi 30 giorni i Comuni interessati fanno pervenire le proprie osservazioni alla Regione. Entro i successivi 60 giorni, le Regioni, anche in assenza delle comunicazioni nei Comuni di cui al precedente comma, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede immediatamente a trasmettere alla Commissione parlamentare di cui al comma successivo, le proposte di esclusione dal tra-

sferimento o di soppressione con riferimento alle domande presentate". E qui viene citata una Commissione che poi stranamente ritroviamo anche nell'articolo 17 del 348. Questo per chi voglia dare invece un'interpretazione del tutto disgiunta tra i due decreti delegati.

"Entro il 31 marzo 1980 una Commissione parlamentare, formata da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sulla base delle designazioni dei Gruppi parlamentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il parere sulle proposte delle Regioni. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, provvede in conformità del parere della Commissione parlamentare, prescindendo da esso ove non sia pervenuto nel termine suindicato. Le IPAB così escluse dal trasferimento ai Comuni continuano a sussistere come enti morali, assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina, ad eccezione di quelle di cui al comma 4° che conservano la loro natura pubblica. Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al precedente 8° comma, entro il termine ivi prescritto, le IPAB sono soppresse e trasferite ai Comuni ai sensi del 1° comma del presente articolo. Il trasferimento ai Comuni dei beni, delle funzioni e del personale per le IPAB soppresse decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadramento delle IPAB in una delle categorie di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di esclusione dalla soppressione ove la domanda medesima non sia stata presentata".

Quindi l'articolo 2 recita: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentita la Regione interessata e su parere della Commissione di cui all'articolo precedente, dichiara quali delle IPAB comprese negli elenchi di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, svolgono prevalentemente attività di istruzione ai sensi dei commi quarto e quinto del precedente articolo. Con

proprio decreto, sempre sentita la Regione interessata e su parere della suddetta Commissione parlamentare, conferma altresì gli elenchi di cui sopra per la parte relativa (...)".

Ora, se compariamo ciò che ho appena letto con quanto prevede il decreto n. 348, che riguarda espressamente la Regione sarda relativo alle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, in riferimento alla legge 22 luglio 1975, numero 382, e al D.P.R. 24 luglio 1977, numero 616, possiamo notare come fondamentalmente la volontà e lo spirito normativo a livello nazionale abbia seguito uno stesso principio, ricordandoci, e avendo per certo quale punto di riferimento, che in materia la Regione sarda, Regione a statuto speciale, ha una competenza concorrente e non esclusiva, quindi una competenza che prevede l'emana-zione di norme che non possono comunque essere in contrasto con quelle che sono le linee quadro della normativa nazionale.

Leggo l'articolo 17 del D.P.R. n. 348: "Le IPAB operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro il 31 dicembre 1979, salvo quanto previsto dai successivi commi. Sono escluse dal trasferimento ai Comuni le IPAB comprese in una delle seguenti categorie...". E' meglio ricordarlo perché serve; citeremo in seguito la relazione dell'assessore Palmas e vedremo che fa riferimento esattamente al "616" e al "348" e in particolare all'articolo 17, nella risposta ad una interpellanza fatta dall'onorevole Loretto con la quale si esprimeva la necessità che si andasse ad una valutazione complessiva del problema normativo in merito all'assistenza e beneficenza pubblica. Quindi è tutto in linea con l'argomento. Certo credo che si faccia fatica a stare attenti perché è una lettura evidentemente monotona però è indispensabile per fare un'analisi comparata dei due decreti legge.

PRESIDENTE. Onorevole Tamponi le vorrei ricordare che sebbene il regolamento in questo caso non sia chiaro sul tempo che ciascun consigliere ha a disposizione per pronunciare il proprio discorso, lei sta parlando sulla proposta di sospensiva e non sul disegno di legge,

perciò mi affido alla sua sensibilità.

TAMPONI (D.C.). Ma la proposta di sospensione trae origine proprio dall'analisi di queste norme. Altrimenti non saremmo in tema.

PRESIDENTE. Comunque veda lei, onorevole Tamponi.

TAMPONI (D.C.). Terrò conto delle esigenze del Consiglio ma credo che si debba tenere conto soprattutto delle esigenze dei settori interessati a questa normativa, come diceva giustamente l'onorevole Meloni. E i settori interessati a questa tematica sono ampi.

L'articolo 17 del D.P.R. numero 348, secondo comma, recita: "Sono escluse dal trasferimento ai Comuni le IPAB comprese in una delle seguenti categorie: 1) che si tratti di istituzione avente struttura associativa. Tale struttura sussiste allorché ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (basta dare lettura, lo stesso testo del 616): a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati; b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci nel senso che gli stessi eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante; c) che l'attività dell'ente si espliciti prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci. Le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie" — qui ha senso il richiamo al volontariato cui il nostro Gruppo credo da tempo va facendo riferimento —, "d) che il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci; 2) che si tratti di istituzione promossa ed amministrata da privati, ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste allorché concorrono congiuntamente i seguenti elementi: a) che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione dell'istituzione siano stati posti in essere da privati; b) che almeno la metà dei componenti l'organo col-

legiale e deliberante debba essere, sempre per disposizione statutaria designata da privati, e che, in tal caso, il presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica; c) che il patrimonio risulti quasi esclusivamente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente il 31 dicembre 1978, in prevalenza con contributi, redditi, rendite ed altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza privata, e che comunque l'istituzione non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo, in misura superiore al 10 per cento delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, né abbia percepito rette a carico di pubbliche amministrazioni in misura superiore alla metà delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio; 3) che si tratti di istituzione di ispirazione religiosa. Tale circostanza" — né più né meno come citava il 616 — "sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi: a) che l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiosi; b) che risulti collegata ad una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio". Prima di passare ai casi in cui le IPAB sono comunque soppresse, credo che sia opportuna una riflessione (se qualcuno riteneva che fosse superflua) sulla comparazione con quanto ha detto sino a questo punto il "616". E vedremo dopo dalla sentenza della Corte Costituzionale (di cui darà lettura qualche collega) cosa dice la Corte e quali valutazioni si debbano poi fare in merito. Allora, "Sono in ogni caso soppresse: a) le IPAB il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati dai Comuni, Province, Regioni o altri enti pubblici, salvo che il Presidente non sia, per disposizione statutaria, un'autorità religiosa o un suo rappresentante. Sono altresì esclusi i seminari e le case di riposo per religiosi, le cappelle e le istitu-

zioni di culto". Più o meno come citava il 616. "b) Le IPAB già concentrate o amministrate dagli ECA; c) Le IPAB che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali. Sono altresì escluse dal trasferimento ai Comuni, le IPAB che svolgono prevalentemente attività di istruzione, ivi compresa quella prescolare".

ORTU VELIO (P.C.I.). E' identico a quello che hai detto prima.

TAMPONI (D.C.). Infatti, sembra che l'abbiamo già letto. Ho letto il "209", articolo 1, che attuava il 616. Il 348, che è successivo, non è quasi identico quindi, ma è identico, e dopo vedremo la valenza di questa identità. "Non rientrano nella disposizione di cui al comma precedente le IPAB l'attività delle quali consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero od orfanotrofi, anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, ovvero le IPAB che svolgono attività di istruzione professionale, per le quali valgono, in quanto applicabili, le altre disposizioni del presente articolo. La legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai Comuni singoli o associati e a comunità montane dei beni trasferiti alla Regione a norma dei successivi articoli 75 e 79, nonché il trasferimento dei beni delle IPAB soppresses, ai sensi del presente decreto, e disciplina, altresì, l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante od altro componente dell'organo collegiale deliberante delle IPAB interessate alla esclusione dal trasferimento, presenta alla Regione ed ai Comuni interessati, domanda per l'applicazione del presente decreto, fornendo gli elementi utili ai fini della esclusione". Né più né meno ciò che dice il "209". Adesso c'è l'altro elemento fondamentale, a parere nostro, che è identico a quanto previsto dall'articolo 1 del "209": "Entro i succes-

sivi trenta giorni i Comuni interessati fanno pervenire le proprie osservazioni alla Regione" (e quindi andiamo a 90 giorni); "Entro i successivi sessanta giorni, la Regione, anche in assenza delle comunicazioni dei Comuni, di cui al precedente comma," - e poi vedremo come si è comportata la Regione ed anche la precedente Giunta; non abbiamo problemi - "comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle alla Commissione parlamentare di cui al comma successivo" - non la paritetica bensì la Commissione parlamentare; c'è anche qui la Commissione parlamentare, onorevole Palmas. Dopo citeremo la sua risposta alla nostra interpellanza -, "le proposte di esclusione dal trasferimento di soppressione, con riferimento alle domande presentate". Ci risulta per esempio che ci sia qualche IPAB che abbia fatto pervenire tutta la documentazione, anche con il parere negativo del Comune; di questo parere la Giunta regionale pare non ne abbia tenuto conto, ed abbia inviato il plico senza neanche aprirlo al Consiglio dei Ministri. Sembrerebbe, dico; poi, caso mai, chi al tempo era Assessore ci riferirà. "Entro i successivi trenta giorni una Commissione parlamentare, formata da dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari" (vedi il "209"), "trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il parere sulle proposte della Regione. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, provvede in conformità del parere della Commissione parlamentare, prescindendo da esso, ove non sia pervenuto nel termine su indicato. Le IPAB così escluse dal trasferimento ai Comuni, continuano a sussistere come enti morali, assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina, ad eccezione di quelle, di cui al comma quarto, che conservano la loro natura pubblica. Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al precedente settimo comma, entro il termine ivi prescritto, le IPAB sono soppresses e trasferite ai comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo. Il trasferimento ai Comu-

ni dei beni, delle funzioni e del personale per le IPAB sopresse decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...)"

Quindi la lettura e la comparazione del "209" e del "348", rispettivamente dell'articolo 1 e dell'articolo 17, credo che faccia emergere con chiarezza inconfutabile come il legislatore abbia avuto sostanzialmente lo stesso orientamento, si sia adeguato alla stessa *ratio* ed abbia suggerito gli stessi procedimenti, pur essendo indirizzate, le norme del "209", e quindi del "616", alle Regioni a Statuto ordinario, e le norme del 348 chiaramente alla Regione sarda.

Premetto che va ricordato quanto ho detto poc'anzi: la Regione sarda, pur nella titolarità della specialità dello Statuto, ha in materia una competenza concorrente. Cosa è successo nel frattempo? Come si sono comportate le Regioni a Statuto ordinario? Hanno impugnato il "616" perché hanno ravvisato in esso un eccesso di delega, comunque un mezzo che non permetteva il mantenimento a livello regionale, di quella presenza articolata di istituti di pubblica assistenza e beneficenza che garantisce comunque sul territorio la possibilità di esistenza di passate strutture operanti nel settore e soprattutto (anche questo è un dato fondamentale) la capacità di creazione di nuove strutture, anche alla luce, ripeto, della grande attenzione che sul piano nazionale, da qualche anno a questa parte, si va riponendo nei riguardi di esperienze e di valori del volontariato, rivalutati nei fatti, e anche in conseguenza della ricaduta e delle gestioni di certe norme riformiste — come potremmo definirle — che sono state attuate nel frattempo, per esempio in materia sanitaria.

Il "616", impugnato da alcune Regioni, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza del 17 luglio 1981, numero 173 (qui cito solo il dispositivo, qualcun altro poi darà lettura articolata del testo).

Dispositivo della sentenza 173, 17 luglio 1981, relativa ai giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo 25, commi 5°, 6°, 7°, 9° del D.P.R. 24 luglio '77, n. 616, recante "attuazione della delega di cui all'arti-

colo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382". L'articolo 25, quinto comma del D.P.R. n. 616 recitava: "Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai Comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979". Ai successivi commi: "Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una Commissione composta da quattro rappresentanti delle Regioni, quattro dell'ANCI — Associazione nazionale dei Comuni d'Italia —, tre dell'ANEA — Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza — ed un rappresentante dell'UNEBA — Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle IPAB — Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — che sono da escludere dal trasferimento ai Comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati..."

(Interruzioni).

Posso leggere questo anche in altre circostanze, perché abbiamo ancora molte cose da leggere.

(Interruzioni).

Io credo che ai colleghi consiglieri possa servire questa lettura visto che è su questo che dobbiamo votare. Qualche volta serve una pausa di riflessione, per quanto lunga possa sembrare.

"... Od a comunità montane dei beni

trasferiti alle Regioni a norma dei successivi articoli 113 e 115, nonché di trasferimento dei beni delle IPAB di cui ai commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo. Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi Comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le Regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti Enti Comunali di Assistenza ai Comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente".

Sto tentando di svolgere un discorso logico e credo che poi rileggendo gli atti qualcuno possa anche valutarlo.

(Interruzioni).

Io sto sviluppando un discorso logico ritengo, seppoi si è distratti e non si ha voglia di seguirlo credo che si possa anche abbandonare l'aula e lasciar continuare chi sta parlando.

"La Corte Costituzionale — diceva la sentenza che ho citato poc'anzi — dichiara l'illegittimità costituzionale del 5° comma dell'articolo 25, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382. Dichiara inoltre, a norma dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del comma 6°, del comma 7° dello stesso articolo limitatamente alle parole. "L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente comma 5°" e alle parole: "— nonché il trasferimento dei beni delle IPAB di cui ai commi precedenti", e del comma 9° dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: "e delle IPAB di cui al presente articolo". Ciò vuol dire che i motivi di incostituzionalità erano fondati e la Corte ha ritenuto di doverli accettare.

Secondo l'articolo 30, terzo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, recente norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale: "Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".

PRESIDENTE. Mi scusi, consigliere Tamponi, lei sa che in base al regolamento può leggere solo per un quarto d'ora, che però ha abbondantemente superato.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, sto citando un dettato costituzionale per chiarire come stranamente le altre Regioni italiane si trovano in questo momento prive di una normativa di delega, per cui il discorso del trasferimento del personale e dei beni delle IPAB ai comuni è sospeso in attesa della ridefinizione della legge quadro sull'assistenza e sulla beneficenza pubblica.

Il Gruppo della Democrazia Cristiana sia in Commissione sia in Aula, attraverso interrogazioni e prese di posizione pubbliche, ha rivendicato la necessità che anche in Sardegna si faccia un'ulteriore pausa di riflessione e si valuti l'opportunità di discutere il problema specifico delle IPAB nel novero del riordino generale dell'assistenza pubblica. E' anche questa una delle motivazioni che ci spingono a chiedere la sospensiva e che, se non verranno prese in considerazione porteranno la Regione sarda ad "anteporre il carro ai buoi", come si dice in gergo tradizionale, cioè a prefigurare in Sardegna un regime di organizzazione delle IPAB e dell'intero sistema dell'assistenza e della beneficenza pubblica completamente scollegato e differenziato dal contesto nazionale al quale invece determinati valori di carattere superiore ai meri valori etnici nazionali (ossia valori territoriali quali quelli di carattere sociale e, perché no, anche di carattere religioso) ricollegano il popolo sardo e tutte le sue articolazioni. Eppure come abbiamo visto anche dalla lettura della normativa sulla IPAB — che a qualcuno sarà sembrata certamente un motivo per perdere tempo — la loro presenza sul piano regionale, non faceva che ricalcare la struttura delle IPAB

che esiste ancora sul piano nazionale; una struttura articolata sull'intero territorio regionale con formule, con sigle di riferimento che sono chiaramente le stesse quando citiamo, per esempio, la San Vincenzo de Paoli, o altri istituti che forse hanno fatto dell'assistenza la propria ragione di esistere, e che sono certamente presenti in Sardegna come sul resto d'Italia.

Quindi noi crediamo, e in particolare crede il sottoscritto, che veramente sia pretestuoso cercare di disarticolare la disciplina di questo settore in campo regionale dalla disciplina che andrà definita con la nuova legge quadro sul piano nazionale. A questa esigenza facevamo riferimento quando dicevamo che cercare specificità o esaltazione di valori autonomistici in questo caso era fuor di luogo, perché la Democrazia Cristiana non disconoscendo, anzi essendo essa stessa artefice e primaria interprete di questi valori, riconosce in questa circostanza l'esigenza di collegarsi a valori superiori che non riguardano soltanto il contesto nazionale ma, oserei dire, il contesto universale. Noi chiedevamo che la Giunta "stoppasse" la procedura di approvazione di una norma settoriale perché certamente, come ha detto qualcuno, non si sta andando ad approvare norme riguardanti il settore industriale o commerciale, ma norme di settore in una branca, direi, della convivenza sociale che non può essere settorializzata prima di avere sulla stessa una visione complessiva e generale.

L'assessore Palmas nel rispondere alla nostra interpellanza affermava che non è assolutamente proponibile una similitudine sul piano giuridico tra il livello nazionale, e quindi delle Regioni a statuto ordinario (con gli elementi giuridici che sono scaturiti, quale la sentenza della Corte sul "616") e il D.P.R. n. 348. Noi insistevamo, per i motivi che abbiamo citato, che ci fosse una ragione politica, una ragione di fondo e non giuridica, che avrebbe dovuto far valutare a questa maggioranza e alla Giunta l'opportunità di stabilire un qualche rapporto analogico con la sentenza della Corte costituzionale, soprattutto per la necessità di collegarci, nella disciplina di questo settore, con quanto andrà sviluppandosi a livello nazionale. Chiedevamo,

perciò, che il Consiglio regionale procedesse immediatamente alla discussione nella Commissione appropriata, della proposta di legge recentemente presentata dal Gruppo democristiano, a firma Loretto e più, che credo riprenda in parte un disegno di legge che lo stesso onorevole Loretto presentò qualche anno addietro, quando aveva responsabilità dirette di governo, con il pieno consenso della Democrazia Cristiana.

Questo non si è voluto fare, ma non si è neppure voluto considerare che il provvedimento che è andato attuandosi disciplina la soppressione di una serie di IPAB operanti nella Regione secondo una prassi che noi riteniamo del tutto irregolare e sulla quale intendiamo che questo Consiglio si pronunci, perché è una prassi che non tiene assolutamente conto di quanto prevede l'articolo 17 del "348", il quale è certamente di nostra competenza. Anche l'articolo 17 del "348", infatti, fa chiaro ed espresso riferimento ad una fase consultiva, di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve tener conto prima di emanare i decreti di soppressione. E' la fase che prevede la richiesta del parere di una Commissione parlamentare che doveva essere costituita ai sensi appunto dell'articolo 17 del "348". La mancata costituzione di questa commissione non può essere sottaciuta, perché è proprio ciò che ci permetterebbe di impugnare i provvedimenti futuri e anche quelli che sono stati già adottati e che hanno determinato la soppressione di una serie di IPAB. Perché? Perché noi riteniamo che nel contesto regionale ci siano delle IPAB che non hanno tuttora interesse a non essere sopprese, così come ci sono — è notorio — delle IPAB che invece desideravano continuare la loro attività, e sono riuscite per le vie legali ad evitare la loro soppressione; altre ancora per una serie di circostanze non hanno avuto questa possibilità. In merito potremmo citare anche una sentenza della Corte di Cassazione che si è pronunciata proprio sul mancato rispetto di quella fase consultiva. Nella predisposizione di un atto amministrativo, quale il decreto del Presidente del Consiglio, in base alla normativa vigente non si può prescindere

dal sentire il parere di una Commissione parlamentare costituita *ad hoc*, perché il non procedervi significherebbe saltare un grado dell'istruttoria previsto per l'adozione di un atto avente forza di legge, cioè vincolante. E il decreto del Presidente della Repubblica non si può dire, onorevole Palmas, che non abbia forza di legge. La Commissione come dicevo non è stata costituita; a noi non importa se i Presidenti dei due rami del Parlamento abbiano sollevato eccezioni, era compito della Presidenza del Consiglio ripristinare, a livello parlamentare, le condizioni legislative perché quell'*iter* previsto nel "348" fosse portato a compimento, o quanto meno venisse soppresso il comma dell'articolo 17 del 348 che prevedeva, appunto, la costituzione della Commissione parlamentare. Quindi, non avendo provveduto a questo, dice la Corte di Cassazione, con sentenza del 2 maggio 1975, la determinazione di non costituire l'organo consultivo o comunque di prescindere dal suo parere a causa della sua mancata costituzione, comporta una espansione della libertà che la normativa avrebbe voluto limitare, cioè di quella libertà di decisione che in questo caso compete alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che invece il momento legislativo e normativo ha voluto limitare dicendo che entro un certo limite di tempo il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto sentire il parere di quella Commissione.

E' da tempo che noi chiediamo alla Giunta regionale un atto di chiarezza in merito, e che si faccia interprete presso la Presidenza del Consiglio della necessità di far rispettare in tutto la normativa prevista dal "348". Questo è veramente spirito autonomistico. Questo è veramente lo spirito verso il quale dovremo andare se vogliamo far rispettare i valori autonomistici della Regione ed il valore delle decisioni della Giunta.

Dobbiamo citare anche il fatto (l'ho premesso poc'anzi) che era prevista una fase direi consultiva, vale a dire i Comuni presso i quali le IPAB avevano sede potevano esprimere un loro parere. A me risulta, per esempio, che alcuni Comuni, tra cui Cagliari, abbiano effettivamente espresso il loro parere, e che questo non sia stato tenuto in debito conto della

Regione, la quale ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alle IPAB interessate alla esclusione dal trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza l'indicazione che il Comune si era espresso in termini negativi alla soppressione. Altri Comuni invece non hanno espresso alcun parere. Ora, dal punto di vista giuridico, è comunque ineccepibile il comportamento della Giunta regionale che, in mancanza del parere dei Comuni, ha mandato avanti la procedura. Rimane il fatto politico che alcuni Comuni non si sono espressi, ma non può dirsi che questo mancato pronunciamento abbia invalidato la procedura regionale; semmai la procedura regionale è stata sbagliata quando, essendo pervenuto il parere negativo del Comune interessato, non se ne sia fatta menzione nella trasmissione delle pratiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. E su questo bisognerebbe verificare caso per caso. Ecco perché noi stiamo dicendo da tanto tempo che il problema delle IPAB (la soppressione, il trasferimento dei beni e del personale) non va considerato superficialmente bensì valutando attentamente le esigenze di una serie di operatori, siano essi i dipendenti o gli amministratori di alcune IPAB che giustamente premono a livello regionale per vedere risolta la loro situazione, per vedere chiarita la loro prospettiva di esistenza e di funzionamento.

Noi siamo disposti, lo ripetiamo, a trovare immediatamente una soluzione provvisoria che consenta la continuità di funzionamento delle IPAB, perché non riteniamo che si debba gridare allo sfascio, inventando situazioni drammatiche che in realtà tali non sono. Sappiamo tutti, infatti, che vi sono moltissime IPAB che non hanno personale, ma ve ne sono altre che chiudono il loro bilancio in pareggio, e comunque rispettando i contratti. Non tutte quindi disattendono i contratti, non tutte hanno dei debiti. Allora risolviamo quei casi — e possiamo farlo se c'è la volontà politica — in cui si può intervenire, adottando soluzioni provvisorie, ma non procediamo all'approvazione di una normativa che pregiudichi, a vantaggio dello Stato, in qualche modo le possibilità di intervento da parte della Regione. Ciò può na-

scere solo da una scelta organica da un disegno di legge che analizzi complessivamente il problema e tenda a dare una risposta, direi anche immediata, perché questa è l'esigenza che pone il gruppo della Democrazia Cristiana, al riordino complessivo in Sardegna della assistenza e beneficenza pubblica. Questo chiediamo e ribadiamo; ecco perché mi esprimo a favore della sospensiva, riservandomi di intervenire successivamente sulla richiesta fatta dall'onorevole Loretto di rinvio di questo disegno di legge — come è successo in altre circostanze — alla IX Commissione, cui peraltro è stata attribuita la proposta di legge sull'assistenza presentata dal gruppo democratico cristiano.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.C.I.). Mi riservo di intervenire successivamente nella discussione generale.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente chiedo di parlare per fare una breve comunicazione.

PRESIDENTE. Non è possibile siamo in fase di votazione. Potrà farla successivamente.

MONTRESORI. (D.C.). Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Montresori, siamo in fase di votazione sulla questione sospensiva e sul rinvio del disegno di legge numero 89 alla Nona Commissione consiliare.

MONTRESORI (D.C.). So bene che sulla proposta hanno già parlato due consiglieri a favore e due contro. Io voglio soltanto chiedere che la votazione della questione sospensiva si svolga a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chi appoggia la sua richiesta?

*(Dodici consiglieri democristiani
si alzano in piedi).*

Votazione a scrutinio segreto sulla sospensiva.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla richiesta di sospensione e di rinvio alla Nona Commissione della discussione del disegno di legge numero 89.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	65
votanti	65
maggioranza	33
favorevoli	29
contrari	36

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Montresori - Morittu - Mura - Murru - Oggiano - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pigliaru - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Randazzo - Rojch - Ruggeri - Saba - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale del disegno di legge n. 89. E' iscritto a parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, ho chiesto di parlare perché credo che sia quanto mai doveroso da parte mia fare alcune considerazioni sull'intera e complessa vicenda che ha accompagnato il disegno di legge sul trasferimento delle IPAB. Anzitutto debbo ringraziare il Consiglio per aver consentito, dietro mia richiesta verbale espressa in Aula, che il disegno di legge sulle IPAB

tornasse all'esame della Prima Commissione. Debo però informare lo stesso Consiglio perché ne prenda atto che il riesame non è stato certamente approfondito in Commissione in quanto la discussione è stata assai breve. Il tutto avrà avuto la durata di pochissimi minuti e questo non certo per volontà della mia parte politica o dei partiti minori che non erano in quella sede rappresentati. Io credo che nell'aver consentito il ritorno in Commissione, il Consiglio, e quindi tutti i consiglieri presenti in Aula, avessero bene inteso i motivi gravi che avevano giustificato la richiesta del riesame e non posso che dolermi nel riferire come in realtà le cose sono andate in Commissione. Nessuna riflessione hanno voluto fare i partiti della maggioranza presenti in Commissione, ovvero il P.C.I. e il P.S.d'Az., sulle considerazioni di fondo prospettate dai commissari della D.C., così come nessuna riflessione vi era stata durante il primo esame dello stesso disegno di legge e questo nonostante le dichiarazioni di buona volontà fatte anche di recente dal segretario regionale del Partito Comunista Italiano, di voler sentire sui fatti di grande interesse per la Sardegna, le posizioni di tutti i partiti politici. Al Partito comunista piace apparire sulla stampa aperto a soluzioni concordate sui grandi temi riguardanti la Sardegna; purtroppo alle belle parole e alle belle comunicazioni non seguono mai i fatti. Ne prendiamo atto anche questa sera.

E' stata rivendicata l'urgenza di sanare alcune Istituzioni di assistenza e beneficenza in difficoltà, e a questo proposito cito l'intervento del consigliere del Partito Sardo d'Azione, Meloni, che ha descritto, in Commissione ed anche in Aula questa sera, la situazione drammatica in cui versano alcune IPAB e ne ha citato due che riguardano la provincia di Sassari. Io credo che queste due IPAB versino effettivamente in brutte condizioni e che ci si debba pensare, però non mi risulta affatto che la maggior parte delle IPAB sia in difficoltà nonostante la situazione confusa che chiaramente aspetta un riordino globale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA.

(Segue SERRA PINTUS). Dicevo che con

la motivazione dell'urgenza di sanare assolutamente alcuni casi di estrema difficoltà, in Commissione si è andati avanti nell'approvare prima e nel riapprovare poi, sempre con la stessa arroganza brutale e frettolosa dei numeri, un disegno di legge che colpisce un settore vastissimo dell'assistenza, decretandone una morte ingiusta, dal punto di vista ideologico, ed illegittima. E spiego perché questa morte voluta dai commissari del Partito comunista e del Partito sardo è ingiusta ed illegittima: se crediamo nel pluralismo — e a parole tutti ce ne riempiamo la bocca compresi gli amici del Partito comunista —, se crediamo nella partecipazione dei cittadini, nella libertà di associazione, nel rispetto degli articoli della Costituzione — bellissimo concetto questo purché si dimostri di volerlo concretizzare — se crediamo, ripeto, in tutto ciò la morte di questo sistema assistenziale è di conseguenza ingiusta dal punto di vista ideologico e culturale. Si tratta, infatti, di difendere un intero mondo culturale, e a parole tutti lo facciamo; non ho mai sentito un componente della maggioranza non sostenere appunto il pluralismo, la partecipazione e la libertà personale.

Ho anche detto che si è voluta decretare una morte illegittima (e ci sono a monte una serie di considerazioni che anche stasera i colleghi che mi hanno preceduto hanno ribadito ma ci sarà tutto il tempo per sviscerare bene questo problema), illegittima perché non risponde a quei requisiti di legge, non risponde soprattutto a quei principi costituzionali cui facevo riferimento poc'anzi. Comunque, visto che alcune IPAB si trovano in difficoltà, bene avrebbe fatto la Giunta a trovare delle soluzioni temporanee ed immediate appena ricevuti i decreti di scioglimento, in attesa di far luce, a livello soprattutto governativo, su tutta la vicenda. Io sono convinta che quando c'è la volontà politica si possono trovare tutte le soluzioni, ma in questo caso la volontà politica è mancata totalmente.

A questo proposito mi sia consentito, e mi pare giusto, leggere con attenzione l'interpellanza presentata dal Gruppo D.C. perché espone efficacemente tutta la problematica

e, tra l'altro, propone alla Giunta delle soluzioni veramente efficaci, veramente rispondenti alle esigenze oltre che sociali anche di carattere giuridico. Da notare che questa interpellanza è stata presentata prima che la Giunta presentasse a sua volta il disegno di legge sul trasferimento, quindi sarebbe stato doveroso da parte della Giunta prenderla in considerazione e dare una risposta, cosa che avvenne soltanto in seguito, quando il disegno di legge fu portato in Aula. Io credo che si sia voluto anche offendere il Gruppo democristiano sottovalutando la portata culturale delle sue proposte.

Consentitemi di leggere l'interpellanza e vi pregherei anche un attimo di attenzione perché in essa, come dicevo, in modo conciso ed efficace, vengono messi in luce diversi problemi e prospettate delle soluzioni che noi auspichiamo la Giunta possa sempre tenere in considerazione.

"I sottoscritti, ricordato che il D.P.R. n. 348 del 1979 prevede la soppressione delle IPAB operanti in Sardegna con la sola esclusione di quelle che rientrano in particolari ipotesi e la conseguente attribuzione delle loro funzioni, del loro personale e dei loro beni ai Comuni;

rilevato che al fine di garantire la necessaria uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale tale disposizione del D.P.R. n. 348 ricalca pedissequamente — salvo che per l'indicazione delle ipotesi d'eccezione — la scelta contenuta nell'articolo 25 del D.P.R. n. 616 del 1977;

constatato che con sentenza n. 173 del 17 luglio 1981 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità — per eccesso di delega — dell'articolo 25, commi 5, 6, 7, 9 del D.P.R. n. 616 del 1977 concernente la disposizione in argomento, che pertanto perde ogni efficacia giuridica nella gran parte del territorio nazionale (Regioni a Statuto ordinario);

considerato che, in queste condizioni, al di là dell'autonomia della fonte normativa, se si procedesse alla soppressione delle IPAB operanti in Sardegna in attuazione del D.P.R. n. 348 si determinerebbe una compressione di diritti

civili fondamentali che non troverebbe riscontro su tutto il territorio nazionale, dando luogo così ad una grave disparità di trattamento tra IPAB e IPAB e violando il principio d'eguaglianza, certamente applicabile alle persone giuridiche, comprese quelle pubbliche;

considerato che la normativa di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 616 e quella corrispondente contenuta nel D.P.R. n. 348 rappresentano una radicale riforma della disciplina organica contenuta nella legge 17 luglio 1890 n. 6972 (legge Crispi), che pertanto avrebbe dovuto comportare — come osserva la stessa sentenza della Corte costituzionale — un'attenta "riconsiderazione dei principi fondamentali che l'avevano ispirata (rispetto della volontà dei fondatori, controlli giustificati dal fine pubblico dell'attività svolta in situazioni di autonomia)", un'adeguata considerazione della "pluralità di forme e di modi in cui l'attività assistenziale viene prestata", e soprattutto, che si facesse "debito conto dei precetti contenuti negli articoli 18, 19, 33 e 38 della Costituzione" e che fosse "affrontato, alla luce dell'articolo 38, ultimo comma, il tema del pluralismo delle istituzioni in relazione alle possibilità di pluralismo nelle istituzioni";

rilevato che di conseguenza la normativa sulle IPAB contenuta nel D.P.R. n. 348 del 1979 appare di dubbia legittimità costituzionale, anche al di là della ricordata censura per travalicamento della delega mossa all'articolo 25 del D.P.R. n. 616;

rilevato altresì che i provvedimenti di soppressione di numerose IPAB della Sardegna, adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione del D.P.R. n. 348, sono stati assunti senza che sia stato richiesto il preventivo parere di una apposita Commissione parlamentare, come prescritto dall'articolo 17 del medesimo D.P.R. n. 348, per cui i provvedimenti stessi appaiono illegittimi;

tutto ciò premesso, i sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore degli affari generali per sapere se la Giunta non ritenga, rifiutando ogni settarismo di parte, di farsi carico dell'esigenza di garantire il funzionamento complessivo del si-

stema assistenziale e quindi di evitare che l'apparato esistente sia sconvolto e distrutto in assenza di una organica normativa di riforma rispettosa dei principi costituzionali; più in particolare chiedono di sapere se, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Giunta non ritenga...".

A questo punto desidero leggere le proposte che a suo tempo — già prima che la Giunta presentasse un disegno di legge — il Gruppo democristiano fece alla Giunta, perché sono state fatte delle accuse precise da parte di tutti quanti: "la Giunta non ha fatto proposte; la D.C. non si è espressa; la D.C. che cosa vuole, etc.". E' chiaro, è chiarissimo già prima che la Giunta si esprimesse con un disegno di legge noi precisammo le nostre richieste. Purtroppo non abbiamo mai avuto spazio, non abbiamo mai avuto tempo sufficiente per discutere su queste cose; ci hanno tappato la bocca, procedendo velocemente alla votazione: "Continuiamo? No, passiamo all'esame degli articoli". Via; di corsa! Senza voler sentire motivazioni di estrema rilevanza giuridica e proposte concrete. Mi auguro che questa volta verremo ascoltati un pochino di più. La D.C. chiedeva: "Se la Giunta non ritenga: 1) di impugnare immediatamente" (siamo al 7 marzo 1985; i primi decreti di scioglimento sono arrivati, se non sbaglio, nel dicembre del 1984) "nelle competenti sedi giurisdizionali, i provvedimenti già assunti di soppressione di IPAB operanti in Sardegna" (e ce n'erano di motivi per farlo!); "2) di intervenire presso il Governo per ottenere che sospenda l'adozione di ulteriori provvedimenti e che studi la possibilità di revocare quelli già emessi".

Questo non è stato fatto assolutamente, anzi mi risulta (ed ho qui delle lettere di trasmissione da parte dell'assessore di turno al Consiglio dei Ministri) di pratiche IPAB con parere di sopprimere, sopprimere, sopprimere. Continuiamo così, nonostante tutte le argomentazioni da noi addotte e che avrebbero dovuto far riflettere. Inoltre, noi chiedevamo, appunto, di intervenire presso il Governo per far sospendere; ed invece niente: si è andati avanti. Dovrei avere qui (ma non riesco a tro-

varla) una circolare spedita dall'assessore di turno alle diverse IPAB che sollecita appunto una documentazione mancante, oppure comunica che tutto è stato impacchettato e mandato a Roma per la proposta di scioglimento.

"3) Di promuovere la revisione del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 onde stralciare da esso la normativa concernente la soppressione delle IPAB operanti nell'ambito regionale, in attesa che il regime delle IPAB infraregionale sia riformato o comunque definito — dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 25 del D.P.R. n. 616 — attraverso una nuova normativa che fissi principi e criteri generali validi su tutto il territorio nazionale".

Quindi le proposte del gruppo D.C. c'erano; eccome se c'erano! Si poteva benissimo trovare una soluzione, direi, più approfondita che rispettasse tutto questo iter cavilloso di carattere giuridico. E' mancata la volontà politica, ne prendiamo atto. Perché l'interpellanza è stata messa da parte o cestinata, e si è passati a presentare questo disegno di legge che proponeva — con una brutalità, oserei dire, eccessiva nei nostri confronti — il passaggio immediato dei beni e del personale delle IPAB ai Comuni. Ho detto prima che soluzioni la Giunta ne poteva trovare, già da tempo, appena sono arrivati i primi decreti di scioglimento, anche per quelle IPAB che avevano ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quel criticabilissimo decreto di scioglimento. Abbiamo parlato di una procedura anomala; in modo particolare, come precisato anche nella nostra interpellanza, è mancato non soltanto un parere, ma persino la costituzione di una Commissione bicamerale secondo quanto previsto dal "348" stesso. Credo che la Giunta avrebbe dovuto assolutamente evitare di far vivere alle IPAB dei momenti così difficili. Da quasi un anno, infatti, i Consigli di amministrazione delle IPAB che hanno ricevuto il decreto di scioglimento non hanno più ragione di esistere. Gli amministratori di queste IPAB, persone benemerite che svolgono un ruolo non indifferente nel campo sociale e del volontariato, si sono trovati a gestire dei servizi indispensabili per un'u-

tenza in gran parte debole, emarginata, ed hanno continuato perché non se la sentivano di chiudere l'istituto di assistenza, o la casa di riposo, e di dire: abbiamo ricevuto il decreto di scioglimento, cari utenti andatevene per la strada perché noi da oggi non esistiamo più. Non se la sentivano, ed hanno fatto bene a continuare la loro opera — anche io al loro posto l'avrei fatto — certamente non per la gloria perché di gloria ne hanno poca, non per danaro perché danaro non ne hanno; lo hanno fatto per spirito di servizio ma a loro rischio e pericolo, perché chiaramente non hanno l'autorità per farlo. Tanto è vero che — così mi risulta — non fanno altro che sollecitare la Giunta regionale: "O approvate una legge, o ci incaricate, oppure commissariateci, ma dateci una veste giuridica". E' questo ciò che voglio sottolineare: che la Giunta è stata incapace di mettersi nei panni di queste persone, meritevoli di tutta la nostra gratitudine, e di legalizzare, anche in via provvisoria o temporanea, la loro posizione.

Questa è una lacuna gravissima; si è cercato di buttare giù velocemente una legge, però non si è pensato, nel frattempo, di tutelare giuridicamente queste povere (scusate il termine, ma è detto in senso bonario), cortesissime ed amabili persone.

PUBUSA (P.C.I.). Ci dovevano pensare anche le Giunte precedenti.

SERRA PINTUS (D.C.). No, i decreti di scioglimento sono arrivati a dicembre, quindi la Giunta poteva intervenire con provvedimenti immediati: decreti assessoriali, eccetera. Non è stato fatto perché, lo ribadiamo, la volontà politica della Giunta era un'altra. Tant'è che non ha mai voluto chiarire, nonostante la dettagliata interpellanza nel nostro Gruppo (antecedente al disegno di legge sul trasferimento delle IPAB), tutta la vicenda, che tra l'altro comporta dei risvolti giuridici, che si sarebbero dovuti definire con il Governo. A Roma, la Giunta va sempre, per tante cose, che non dico non siano importanti, però non ha mai pensato di andarci per questo problema, né mai ha posto dei quesiti agli organi

di Governo competenti, tanto è vero che nella risposta alla interpellanza della Democrazia Cristiana, data dall'assessore Palmas in Aula al momento della prima presentazione del disegno di legge, non si parla assolutamente di chiarimenti o contatti a livello romano, ma si interpreta la normativa a proprio tornaconto ideologico, chiudendosi a riccio sulla propria posizione, così come hanno sempre fatto i rappresentanti del Partito comunista e del Partito Sardo d'Azione presenti in Prima Commissione. Io sugli altri non posso dire niente perché ancora non li ho sentiti; posso parlare soltanto dei rappresentanti del Partito comunista e del P.S.d'Az., che hanno lavorato in Prima Commissione. Ciò che mi stupisce è che il Partito Sardo d'Azione, pur avendo sostituito un Assessore comunista con uno proprio nell'attuale Giunta, non abbia avuto l'accortezza di studiare la questione, ma abbia abbracciato ciecamente la tesi del precedente assessore e quindi del Partito comunista. I sardisti, attenti e certamente interessati, dal punto di vista ideologico, alle IPAB sapranno trarre le conseguenze da questo abbraccio cieco ed affrettato offerto dai propri consiglieri regionali al Partito Comunista Italiano. Un abbraccio che non è stato fatto certamente per amore di idee, ma per il quieto vivere di una Giunta già traballante e difettosa.

Gli errori commessi sul piano ideologico, cari amici del Partito sardista, prima o poi si pagano: la gente, e specialmente quella sarda, richiede giustamente comportamenti chiari, soprattutto quando si tratta di prendere posizione su principi nei quali crede, quali quelli della partecipazione e del pluralismo, e non perdona gli schieramenti fatti soltanto per opportunità politica. D'altra parte il P.S.d'Az. si renderà conto, anche sul piano giuridico, d'aver fatto un grave errore nel non approfondire dovutamente le tesi portate avanti dal Partito comunista, quando la Corte Costituzionale, così come ha fatto per il resto del territorio nazionale, decreterà la illegittimità per eccesso di delega delle norme del D.P.R. n. 348 che riguardano il trasferimento delle IPAB in Sardegna; quindi cadrà la legge che oggi

questo Consiglio intende approvare. In questi errori, io credo, non vorranno incorrere i partiti minori, e mi riferisco al Partito socialista, al Partito repubblicano, al Partito socialdemocratico, ed anche al Movimento Sociale Italiano, che non hanno preso parte ai lavori della Prima Commissione e che sono senz'altro meno soggetti alla egemonia ideologica comunista di questa Giunta, quindi più obiettivi nel valutare i problemi e più fermi nel sostenere determinati principi democratici.

A conferma della supremazia ideologica dei comunisti in questa Giunta mi piace fare osservare come il precedente Assessore degli affari generali si sia preoccupato di predisporre e portare in Aula, nonostante le controversie giuridiche citate, un disegno di legge sul trasferimento delle IPAB, mirante a distruggere un settore dell'assistenza che garantisce, come dicevo prima, la partecipazione e il pluralismo, e quindi l'utilizzo di forze spontanee e vive, nella soluzione dei bisogni sociali emergenti. E mi meraviglia che si sia preoccupato di questo e non si sia preoccupato minimamente di presentare, invece, un disegno di legge sullo scioglimento degli Enti Comunali di Assistenza, previsto dall'articolo 16 del D.P.R. n. 348 e che non ha creato alcun problema di natura giuridica in nessuna parte del territorio nazionale. Ciò che intendo dire è questo: un disegno di legge sullo scioglimento degli ECA era stato presentato nella passata legislatura, quindi poteva benissimo essere ripresentato in questa legislatura perché appunto lo scioglimento degli ECA è previsto nel D.P.R. n. 348 e in tutto il territorio nazionale gli ECA non esistono più e non è sorta alcuna questione di carattere giuridico visto che non ne sussistevano i motivi.

Io penso che la mancanza di una legge sullo scioglimento degli ECA abbia creato in Sardegna una situazione letteralmente spaventosa, innanzi tutto dal punto di vista sociale, perché agli ECA la Regione praticamente ha quasi tagliato i finanziamenti, li ha ridotti moltissimo e ogni tanto questi enti ricevono delle circolari così formulate: "In base al D.P.R. n. 348 si informa la Signoria Vostra che es-

sendo in fase di scioglimento (...) si è ritenuto di dover ridurre i finanziamenti a *tot*, quindi alla Signoria Vostra perverrà la somma di lire...". Somme irrisorie che servono a pagare solo gli stipendi del personale ed è una situazione che dura ormai da due anni. Ad esempio sono al corrente di un ECA che riceve 350 milioni, di cui 300 milioni servono per pagare il personale e 50 milioni per i buoni di assistenza. Chiamamente il personale si trova disorientato, o meglio "disoccupato"; perché dopo aver preparato questi buoni fino ad un totale di 50 milioni non ha nient'altro da fare. In un anno, ne farei di buoni, altro che! Va passato un anno seduti senza fare niente! Se ci fosse stata la legge di trasferimento degli ECA che poteva essere fatta già da tempo, o almeno presentata, dalla Giunta, cosa sarebbe successo? Che i patrimoni degli ECA e il personale sarebbero passati ai comuni i quali, oltre che di finanziamenti, avrebbero potuto disporre, data la loro notoria carenza di personale, di tutti quegli impiegati che, poverini, si sentono effettivamente demotivati a stare lì a non far niente. A parte questo le conseguenze gravissime nei confronti dell'utenza sono facilmente immaginabili.

Vorrei fare un'altra considerazione: molti ECA gestiscono delle IPAB con proprio personale. Cosa succederebbe se oggi venisse approvato il disegno di legge sulle IPAB? Che queste IPAB verrebbero sciolte, le loro funzioni e i beni passerebbero ai comuni, ma non il personale perché come ho detto il personale è degli ECA e quindi queste IPAB si troverebbero in balia di impiegati e funzionari comunali già oberati di tutti i loro problemi, che non hanno mai sentito parlare di pia fondazione, di opera pia e via dicendo, a parte i disagi per l'utenza, della quale innanzitutto dobbiamo preoccuparci.

Per tutte le considerazioni che ho esposto è, dunque, assurdo che la Giunta abbia presentato il disegno di legge sulle IPAB prima di quello sullo scioglimento degli ECA. Una motivazione tuttavia l'ho trovata, sarò un po' cattiva, ma l'ho trovata. Io penso che lo scioglimento degli ECA non avrebbe appagato dal punto di vista ideologico la Giunta che perciò

ha preferito dirigere tutte le sue forze per colpire quello che nella nostra isola è un patrimonio culturale che garantisce la libertà individuale la partecipazione e il pluralismo nel settore assistenziale. Era più soddisfacente colpire, dal punto di vista ideologico, una situazione del genere piuttosto che sopprimere degli ECA, i quali sono enti che gestiscono assistenza, ma non hanno delle caratterizzazioni specifiche. Proprio perché crediamo nei principi che ho citato (la libertà personale innanzitutto, la libera partecipazione, la libera assistenza — lo dice l'art. 39 della Costituzione — e il pluralismo delle istituzioni) e che sono alla base di una società democratica, abbiamo chiesto il rinvio del disegno di legge sulle IPAB alla Nona Commissione, per un riesame del problema in una visione globale di riordino dell'assistenza di cui si sente un estremo bisogno.

Io, che sono stata amministratore comunale e ho curato proprio il settore dell'assistenza, mi rendo conto di come i comuni, compreso il mio di appartenenza, molte volte gestiscono appunto l'assistenza in modo diciamo disordinato, disorganico, a seconda delle idee dell'assessore di turno, che può averne, non averne...

(Interruzioni).

No, tutti i Comuni; me ne sto rendendo conto, perché adesso faccio parte del Consiglio comunale di San Sperate, e proprio l'altro giorno ho partecipato ad una sua riunione.

Si fa assistenza domiciliare agli anziani senza avere personale qualificato. Perché? Perché manca una direttiva della Regione che permetta di disporre di assistenti geriatrici regolarmente diplomatisi nei corsi di formazione professionale dell'Assessorato del lavoro (che spende tanti quattrini per farli!).

Io adesso non sono più consigliere a Cagliari, ma come ho detto prima faccio parte del Consiglio comunale di San Sperate che è amministrato da un sindaco di sinistra, perciò posso rendermi conto personalmente di tante storture; ma la responsabilità non è delle amministrazioni, bensì della Regione che non ha emanato una legge di riordino dettando criteri per

i Comuni.

BARRANU (P.C.I.). Troppo comodo chiedere di rinnovare l'autonomia e di fare le grandi battaglie se poi, al momento opportuno, si difendono con le unghie le cose più arretrate.

ROJCH (D.C.). Onorevole Barranu, sta ascoltando l'intervento dell'onorevole Serra Pintus.

(Interruzioni).

PRESIDENTE. Onorevole Rojch, lasci concludere l'onorevole Serra Pintus.

SERRA PINTUS (D.C.). Dicevo che è proprio per salvaguardare i principi di cui ho parlato prima che noi abbiamo chiesto il rinvio del disegno di legge sulle IPAB alla Nona Commissione per un riesame del problema una visione globale e ho voluto sottolineare l'esigenza di una legge di riordino dell'assistenza proprio per evitare che i Comuni continuino a navigare senza una rotta fissa, senza timone. Insomma occorre una legge che dia delle disposizioni, anche per evitare sperpero di quattrini perché troppo spesso certe attività vengono svolte senza coordinamento, senza una sufficiente riflessione, sulla base di provvedimenti a pioggia che non hanno magari un seguito, che non hanno quindi efficacia e non riescono a produrre determinati effetti.

Ciò che più preoccupa, a parte il disorientamento delle amministrazioni locali, sono gli utenti. Non ci si capisce più niente: Cagliari offre questo, Maracalagonis offre quell'altro, Nuoro non fa l'assistenza domiciliare, quell'altro Comune fa un'altra cosa; per cui spesso si verifica una disparità di trattamento fra i cittadini, il che in campo assistenziale è più che mai ingiusto. E' necessaria una normativa generale, che lasci ampio spazio ai Comuni, e che offra determinate garanzie a tutti i cittadini della Sardegna.

Poiché la nostra richiesta di rinvio del disegno di legge alla Nona Commissione non è stata accolta, chiediamo la non approvazione

di questo provvedimento, facendo appello alla coscienza democratica di ciascun consigliere, affinché non vengano lesi determinati valori, quali la partecipazione, il volontariato e il pluralismo delle istituzioni. Occorre rigettare qualsiasi schieramento precostituito, qualsiasi abbraccio con *partners* antidemocratici che preferiscono un modello di Stato totalizzante che si arroga il diritto di gestire in proprio ogni forma di intervento sociale, ad uno Stato impegnato a promuovere il benessere dei singoli e della comunità. Per conseguire questo obiettivo bisogna coinvolgere tutte le strutture, comprese quelle private, e non demolire le energie vive della comunità, a qualsiasi schieramento esse appartengono, sia chiaro.

Consentitemi alcune ulteriori considerazioni che reputo molto importanti. Nella mia esposizione ho fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale, sentenza emessa con il numero 173 in data 30 luglio 1981, che dichiara illegittimo, per eccesso di delega, l'articolo 25, comma 5, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che prevede il trasferimento dei beni delle IPAB infraregionali ai comuni. Detta sentenza si sarebbe dovuta leggere e commentare in Prima Commissione per poter poi discutere l'argomento del disegno di legge della Giunta con serietà e con cognizione di causa; purtroppo non è stato possibile per la chiusura mentale completa dei rappresentanti del Partito comunista e del Partito sardista. Io ritengo utile leggere e commentare tutta la suddetta sentenza per dimostrare come il disegno di legge che si vuole approvare oggi sia incostituzionale perché incostituzionale è l'articolo 17 del D.P.R. n. 348 del 1979 valido per la Sardegna. La Corte Costituzionale, in data 17 luglio 1981, numero 173, ha emanato questa sentenza, che in tutte le sue parti ha qualcosa da insegnarci: "E' costituzionalmente illegittimo — per eccesso di delega rispetto all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 numero 382 — l'articolo 25 comma 5 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che prevede il trasferimento dei beni IPAB infraregionali ai Comuni. Si denuncia l'eccesso di delega rispetto all'oggetto ed alle finalità determinate nella legge 22 luglio 1975 n. 382 la quale

non contemplava la possibilità di attribuire trasferimenti di funzioni precedentemente esplicitate da enti operanti in ambito infraregionale, e ciò sia per trasferimenti a favore della Regione (lettera a) e b) dell'articolo 1 comma 1) sia per quelli previsti dalla lettera e), a favore delle Province e dei Comuni.

Il legislatore delegante con riguardo al trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni nella materia di loro spettanza (che precede, da un punto di vista logico, ogni attribuzione di funzioni dello stesso tipo agli enti locali, di cui all'articolo 118 comma 1 Cost.) ha preso in considerazione soltanto enti pubblici nazionali ed interregionali, e non si comprende come mai anche ad ammettere che si potesse prescindere dal trasferimento previo alle Regioni, non sia stata fatta menzione degli enti in ambito infraregionale nella lettera c) dell'art. 1 comma 1, mentre una espressa menzione sarebbe stata necessaria poiché le IPAB erano già state prese in considerazione dal legislatore delegato del 1972 (art. 1 comma 2 lettera a) del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9; né potrebbe argomentarsi istituendo una sorta di parallelismo fra trasferimento alle Regioni degli enti maggiori e trasferimento ai Comuni degli enti minori, data la profonda differenza che corre fra gli uni e gli altri unificati soltanto dal carattere comune della "pubblicità" o facendo leva sull'espressione "attribuzione" contenuta nella lettera c) che ricalca la formula dell'articolo 118 Cost.).

L'articolo 25 comma 5 del D.P.R. n. 616 del 1977 non comporta affatto disciplina del trasferimento già realizzata con il citato articolo 1 comma 2 lettera a) del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9, ma la modifica radicalmente in quanto anziché mantenere i poteri delle Regioni sugli enti previsti dalla legge Crispi, attribuisce ai Comuni le funzioni degli enti IPAB a tal fine soppressi; ciò posto doveva presupporci da parte del legislatore delegante una indicazione in termini non equivoci del *thema transferendum*. Non si comprende, poi, come mai le funzioni delle IPAB infraregionali siano state ritenute di interesse esclusivamente comunale — questo è molto importante perché alcune

IPAB hanno beni e proprietà che non sono solo in uno ma in diversi comuni quindi veramente non si comprende come mai queste funzioni delle IPAB infraregionali siano state ritenute di interesse esclusivamente comunale, perché appunto nel D.P.R. si dice così — “mentre in numerosi casi viene superato tale ambito, e nemmeno si comprende come mai rispetto agli enti infraregionali non sia stata valorizzata la struttura associativa per sottrarre talune IPAB al trasferimento ai Comuni.

I lavori preparatori della legge n. 382 del 1975 non depongono a favore della legittimità costituzionale dell'articolo 25; ma, anzi ne emergono dati significativamente contrari.

Durante tutto l'iter della legge di delegazione (febbraio 1974 - luglio 1975) il Parlamento intese abbracciare alla deroga fra il trasferimento di funzioni una delega per la riforma sia pure parziale del regime delle IPAB infraregionali, vizio della legge delegata riguardante i cosiddetti limiti strutturali imposti dall'articolo 76 Cost. e dalla legge di delega importante eccesso della delega per quanto attiene all'oggetto.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 5 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 restano assorbiti gli altri profili di contrasto con gli articoli 117, 118 e 38 ultimo comma Cost. nonché la questione riguardante l'articolo 1 della legge 17 luglio 1980 n. 6972. L'articolo 113 del D.P.R. n. 616 del 1977 non risulta richiamato a proposito, in un giudizio proposto per verificare la legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 5 del D.P.R. 616 del 1977.

Sono costituzionalmente illegittimi, per illegittimità consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87: a) il comma 6 dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 numero 616; b) il comma 7 dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: “L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il primo gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente comma 5” ed alle parole: “nonché il trasferimento dei beni delle IPAB di cui ai commi precedenti”; c) il comma 9 dello stesso articolo 25 limitatamente alle

parole: “e delle IPAB di cui al presente articolo”.

Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 5, del D.P.R. 24 luglio 1977, numero 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382) e dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, numero 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1978 dal giudice istruttore del Tribunale di Milano sul ricorso proposto dalla Pia Fondazione Rhodense ed altra contro il Comune di Rho, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 2 maggio 1979; 2) due ordinanze emesse il 22 marzo 1979 dal Tribunale di Milano sui ricorsi proposti dall'opera Pia, Fondazione Biffi, e Opera Pia don Adalberto Catena contro il Comune di Milano e la Regione Lombardia ed altro, iscritte ai numeri 558 e 559 del registro ordinanze 1979, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 26 settembre 1979.

Visti gli atti di costituzione della Pia Fondazione Rhodense e dell'Opera Pia Don Adalberto Catena, dell'Opera Pia Fondazione Biffi e del Comune di Milano e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 29 aprile 1981 il giudice relatore Leopoldo Elia;

uditi gli avvocati Aldo Sandulli per le Opere Pie Fondazioni Biffi e Don Adalberto Catena, Pietro Marchese e Mario Bassani per il Comune di Milano, Paolo De Camelis per la Pia Fondazione Rhodense e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto - 1) Con ordinanza emessa il 14 dicembre 1978 il giudice istruttore del tribunale di Milano, nel corso del procedimento cautelare (sequestro giudiziario) promosso dalla Pia Fondazione Rhodense, in pendenza di giudizio di merito, relativo all'accertamento del diritto di detta fondazione di conservare la titolarità delle sue funzioni e dei suoi beni, pur dopo la nuova normativa che pre-

vede il trasferimento dei beni IPAB ai Comuni (articolo 25, comma 5, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 numero 382") e nell'imminenza di tale trasferimento (previsto per il 1° gennaio 1979 dalla detta norma) oltre che in pendenza di regolamento di giurisdizione (in seguito al quale il giudizio di merito era stato sospeso), sollevava questione di legittimità costituzionale del detto articolo 25, comma 5, D.P.R. n. 616 del 1977 per contrasto con gli articoli 76, 77 comma 1, 117, 118, 38, ultimo comma, Cost. e dell'articolo 1 legge 17 luglio 1890, numero 6972 e successive modificazioni, recante "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", che sottopone a regime pubblicistico tali istituti, per contrasto con l'articolo 38, ultimo comma, Cost.

La questione sarebbe rilevante, ad avviso del giudice *a quo*, dato che, ove fosse dichiarata l'incostituzionalità delle norme che ne sono oggetto, verrebbe anche ad esistere il *fumus bonis iuris* necessario per concedere il provvedimento cautelare.

Sussisterebbe del pari la "non manifesta infondatezza". L'articolo 1, lettere a) b) ed e) della legge 22 luglio 1975, numero 382 - Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione - delega infatti il Governo ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge, diretti a trasferire alle Regioni, tra l'altro, le funzioni amministrative statali necessarie a completare quelle già attribuite, nonché le funzioni in precedenza esercitate da enti pubblici nazionali o interregionali ed a trasferire ai Comuni, alle Province ed alle comunità montane funzioni di esclusivo interesse locale. L'articolo 25, comma 5, D.P.R. n. 616 del 1977, nel prevedere a sua volta il trasferimento di "funzioni, personale e beni" delle IPAB regionali in favore dei Comuni, risulterebbe illegittimo, sotto almeno tre profili: perché la legge di delega, con riferimento ai Comuni, non consentirebbe il trasferimento di funzioni in precedenza esercitate da enti con personalità giuridica autonoma (la qual cosa esplicitamente consente solo con

riferimento alla Regione) e perché non consentirebbe il trasferimento di qualsiasi funzione infraregionale ai Comuni medesimi, ma solo di funzioni aventi interesse esclusivamente locale. Il trasferimento previsto dalla legge numero 382 del 1975 dovrebbe intendersi infine, mancando esplicite disposizioni in senso contrario, riferito ai soli enti in rapporto strumentale rispetto allo Stato e non a tutti gli enti pubblici.

Un trasferimento più ampio sarebbe, del resto, incompatibile con gli articoli 117 e 118 Cost. che si riferiscono alle attività qualificabili come "funzione amministrativa" esercitate in precedenza dallo Stato o, a tutto concedere, anche da enti strumentali ma non alle attività esercitate da enti autonomi che perseguono fini propri, pur quando sono dotati di personalità giuridica.

Il trasferimento ai Comuni delle IPAB contrasterebbe inoltre con il principio di libertà dell'assistenza privata enunziato dall'articolo 38, ultimo comma Cost.". Non l'abbiamo detto noi, non l'abbiamo inventato noi, lo dice la sentenza della Corte Costituzionale. "Vero è che l'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, conferisce carattere pubblicistico, al fine di assoggettarlo ai controlli governativi, a qualunque istituto sia diretto a prestare ai poveri "assistenza, educazione, istruzione, avviamento a qualche professione, arte o mestiere"; ma il principio di libertà dell'assistenza privata esigerebbe, quanto meno, che non venissero alterati i caratteri essenziali dell'ente, pur pubblicizzato, quando questo sia sorto dall'iniziativa privata e sia alimentato con denaro privato. Ove questo limite non si ritenesse di poter affermare, la censura di costituzionalità verrebbe allora ad investire lo stesso articolo 1 della menzionata legge n. 6972 del 1890, dato che lascerebbe alla beneficenza privata margini talmente ristretti (Comitati temporanei di soccorso, fondazioni di famiglia) da non essere compatibili con l'affermata libertà della medesima. 2. Interveneva" - a questo proposito - "il Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione".

Io, per obiettività, chiaramente leggo anche questo: "Non sarebbe significativa la differenza rilevata nell'ordinanza del giudice *a quo* tra la dizione delle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge n. 382 del 1975, la dizione della lettera e); nel primo caso, infatti, ad avviso della Avvocatura dello Stato, occorre precisare (per correggere l'indirizzo restrittivo in proposito affermato all'articolo 17 della precedente legge 16 maggio 1970 n. 281) che le attribuzioni trasferite erano sia quelle in precedenza svolte dallo Stato, sia quelle svolte da enti pubblici; nel secondo caso nessuna precisazione occorre dato che nulla in precedenza era stato disposto in ordine ai Comuni e alle Province.

Le parole "funzioni amministrative" di cui alla lettera e) dovrebbero dunque intendersi complessive di ambedue le ipotesi contemplate dalle precedenti lettere a) e b) e cioè sia delle funzioni svolte dallo Stato, sia delle funzioni svolte da enti pubblici con personalità giuridica autonoma. Il terzo comma del medesimo articolo 1 della legge 382 del 1975, del resto, precisando senza distinguere fra trasferimento ai Comuni, alle Province e alle Regioni, che il legislatore delegato dovrà uniformarsi a criteri oggettivi al fine di ricomporre settori organici di materia, senza avere riguardo alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, eliminerebbe ogni residuo dubbio, escludendo appunto che in qualsiasi caso possa avere rilievo il criterio della appartenenza soggettiva della funzione stessa.

Le istituzioni di pubblica beneficenza infraregionali, trasferite dal D.P.R. n. 616 del 1977 ai Comuni svolgerebbero, d'altra parte, quelle funzioni di interesse locale cui si riferisce l'articolo 1, lettera e) n. 382 del 1975: neppure sotto questo profilo sussisterebbe dunque eccesso di delega.

Quanto disposto corrisponderebbe al disegno tracciato dagli artt. 117 e 118 Cost. che definiscono le competenze regionali mediante criteri strettamente oggettivi, in relazione alle materie, senza distinguere tra competenze precedentemente svolte dallo Stato, da enti pubblici strumentali od ausiliari. Limitazioni

soggettive non risultano neppure dalle norme che concernono gli enti territoriali minori (art. 128 Cost.). Argomenti in senso contrario non potrebbero desumersi dalla ottava disposizione transitoria che regolerebbe un solo aspetto (forse il più cospicuo) del trasferimento dei poteri alle Regioni ma non intenderebbe modificare il disegno complessivo delineato dagli artt. 117 e 118 Cost.

Un volta poi che lo Stato ha assunto tra i propri compiti quello di provvedere anche all'assistenza dei bisognosi non può, ad avviso della Avvocatura dello Stato, revocarsi in dubbio che l'attività conseguente sia riconducibile al concetto di "funzione amministrativa". La libertà dell'assistenza privata non implicherebbe, d'altra parte, un dovere di ripristinare quelle istituzioni che già con la legge del 1890 erano state dichiarate pubbliche, né un limite alla estensione della assistenza pubblica, in generale. Ove la Costituzione ha inteso garantire più intensamente l'attività sociale dei privati, ad esempio in materia scolastica, le norme hanno assunto diversa e ben maggiore precisione.

Nella stessa Assemblea costituente, del resto, si sarebbe affermato che il principio di libertà dell'assistenza privata era diretto a garantire quelle forme di beneficenza più schietta e generosa che la legge del 1890 non intese e non poteva disciplinare e si sarebbe sottolineato che si trattava di norma forse superflua, utile solo ad eliminare eventuali residui dubbi. La Corte, del resto, già con la sentenza numero 139 del 1972, avrebbe correttamente distinto l'ambito della beneficenza pubblica, così come delineato dalla legge del 1890, dall'assistenza privata libera ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 38 Cost.

Non esigo peraltro sarebbe il campo in cui può esplicarsi l'assistenza privata: ricomprende le istituzioni temporanee, quelle a vantaggio di famiglie determinate, le società, le associazioni, le fondazioni aventi carattere meramente privatistico, la beneficenza individuale.

3. Si costituiva la Pia Fondazione Rhodense soffermandosi in breve sul tema della legittima-

zione del giudice *a quo*, e chiedendo l'accoglimento della questione proposta, pur senza rinunciare agli ulteriori motivi — implicitamente disattesi dall'ordinanza introduttiva del presente giudizio — che erano stati posti a base dell'istanza di sequestro giudiziario e concernevano il carattere educativo-religioso dell'ente e la sua dimensione interregionale.

4. Questioni del tutto analoghe venivano sollevate dal Tribunale civile di Milano, con ordinanze di identico tenore emesse il 22 marzo 1979 nei procedimenti civili tra l'Opera Pia Fondazione Biffi ed il Comune di Milano e tra l'Opera Pia Don Adalberto Catena, la Regione Lombardia ed il Comune di Milano.

Nel primo caso l'Opera Pia Fondazione Biffi, IPAB infraregionale, aveva convenuto il Comune di Milano per l'accertamento del suo diritto a continuare ad esistere e svolgere attività d'istituto. Ciò perché essa Opera Pia Fondazione Biffi avrebbe natura di fondazione privata ed illegittimamente sarebbe stata ricompresa tra le IPAB, in contrasto con la volontà espressa nell'atto di fondazione (testamento) e senza tenere conto della sua natura e dei suoi scopi (che non sono quelli di prestare assistenza ai bisognosi, ma di offrire ospitalità a signore anziane, qualificate da determinati requisiti di ceto, provenienza, educazione); perché, ove anche i suoi scopi dovessero ritenersi riconducibili a quelli indicati dalla legge n. 6972 del 1890, risulterebbe contrario a Costituzione (per i motivi già illustrati nell'esporre il contenuto della precedente ordinanza) il trasferimento del patrimonio delle opere pie ai comuni".

Questo è un punto importante, ho saltato alcune considerazioni che ripetono un po' gli stessi argomenti. "7. Ulteriori sintomi di una effettiva forzatura realizzatasi, rispetto alla legge di delega, con l'articolo 25, comma 5, D.P.R. n. 616 del 1977, possono poi ravvisarsi in due regole di carattere collaterale. Non si intende in base a quale presunzione le funzioni delle IPAB infraregionali siano state senza alcuna distinzione considerate di interesse esclusivamente locale (nella fattispecie, comunale), quando è fin troppo noto che in numerosi casi la loro funzione è ultracomunale". — Quello che di-

cevamo prima —, "Mentre rimane priva di ogni ragionevole spiegazione la differenza di trattamento adottato a danno degli enti (quelli infraregionali) che avevano diversamente da quelli nazionali, caratteristiche storiche e peculiarità attuali di autonoma gestione: non consentendo a questi ultimi di poter valorizzare la struttura associativa che eventualmente avessero (...) per sottrarsi al trasferimento ai comuni".

"(...) 11. Da quanto si è esposto risulta con chiarezza che il Parlamento durante tutto l'iter della legge di delegazione (febbraio 1974 — luglio 1975), non intese abinare alla delega per il trasferimento di funzioni una delega per la riforma, sia pure parziale, del regime delle IPAB infraregionali; non intese, cioè, di anticipare su questo punto la legge generale di riforma dell'assistenza. Tra l'altro, la realizzazione di un simile intento avrebbe richiesto un esame sia pure sommario dei criteri di superamento del regime contenuto nella legge 17 luglio 1890, n. 6972. Non poteva essere ignorato lo spessore storico delle istituzioni disciplinate da questa legge organica né si poteva omettere una riconsiderazione dei principi fondamentali che la ispirarono (rispetto della volontà dei fondatori, controlli giustificati dal fine pubblico dell'attività svolta in situazioni di autonomia). Inoltre sarebbe stato motivo di riflessione la pluralità di forme e di modi in cui l'attività assistenziale viene prestata, differenze non prese come tali in considerazione della legge Crispi, preoccupata di unificare sul piano delle figure soggettive (...) i vari tipi di opere pie formatesi nel corso di una vicenda di durata ultra secolare. Ma, dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, intraprendere una riforma del sistema, come configurato dalla legge Crispi comporta che si faccia debito conto dei precetti contenuti negli articoli 18, 19, 33 e 38 Cost. e che sia affrontato, alla luce dell'articolo 38" — cioè quello della libertà dell'assistenza — "ultimo comma, il tema del pluralismo delle istituzioni in relazione alle possibilità di pluralismo nelle istituzioni".

Ho voluto soffermarmi su alcuni passi di questa sentenza che ritengo siano alla base della nostra discussione e di tutte queste nostre

prese di posizione. Nella sentenza, infatti, ci sono tutte le indicazioni perché la Giunta porti avanti ciò che veniva chiesto nell'interpellanza del Gruppo democristiano.

Un'ultima considerazione, consentitemi, di carattere morale, che io sento profondamente e che deve far riflettere tutti quanti. Tra l'altro stamane ho avuto modo di parlarne con alcuni consiglieri anche di altri partiti, compresi quelli della maggioranza, i quali hanno confermato i miei timori. Tutte queste IPAB hanno dei patrimoni, che sono stati in gran parte donati da privati con degli scopi ben precisi. Ecco, io non vorrei che con questa legge che il Consiglio intende approvare impropriamente, illegalmente, illegittimamente ed ingiustamente, si offendesse la memoria innanzi tutto di quelle persone che con spirito di generosità, di altruismo, di fratellanza hanno voluto donare i loro patrimoni per determinati scopi assistenziali. Non vorrei, inoltre, che questa nostra legge scombussolasse anche le persone di buona volontà, le persone che possiedono dei beni, che hanno delle possibilità economiche e che vorrebbero donare appunto con spirito di fratellanza, di cristianità, di solidarietà umana, qualcosa per scopi di carattere assistenziale

o sociale.

Sono convinta che se il Consiglio decidesse di approvare questa legge, non avremmo più quel sostegno da parte dei privati, mortificheremmo la libertà individuale e lo spirito di solidarietà verso il prossimo. Stiamo attenti, noi non vogliamo uno Stato che richiami a sé tutte le competenze in materia assistenziale e che mortifichi la libertà individuale, la volontà stessa delle persone. Noi vogliamo uno Stato partecipato che sappia fare buon uso di tutte le energie della collettività. Stiamo attenti a non fare dei passi falsi che potrebbero danneggiare la nostra stessa società.

Chiudo così il mio intervento con l'invito ad una riflessione anche di carattere morale e mi riservo di riprendere la parola sull'articolo 1.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 20 e 35.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
